

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 aprile 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

DECRETO 8 marzo 2026.

Modifica del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani mediante sostituzione dell'allegato 2 - Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR. (26A01812). Pag. 1

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 9 aprile 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, prima e seconda tranche. (26A01847). Pag. 29

DECRETO 9 aprile 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda tranche. (26A01848) Pag. 32

DECRETO 10 aprile 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033, prima e seconda tranche. (26A01856). Pag. 36

DECRETO 10 aprile 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, settima e ottava tranche. (26A01857) Pag. 38



DECRETO 10 aprile 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041, seconda e terza tranche. (26A01858) *Pag.* 40

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 1° aprile 2026.

Nomina dei commissari straordinari della società Telco soluzioni digitali S.p.a. in amministrazione straordinaria. (26A01816) *Pag.* 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido micofenolico, «Ceptava». (26A01770) *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di immunoglobuline umane anti-epatite B. (26A01772) *Pag.* 43

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Rivaroxaban «Rivaroxaban Grindeks». (26A01785) *Pag.* 44

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Brivaracetam, «Brivaracetam Vivanta». (26A01786) *Pag.* 45

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolpaza» (26A01787) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone». (26A01788) *Pag.* 47

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil Mucolitico». (26A01789) *Pag.* 48

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex». (26A01790). *Pag.* 49

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anagrelide Accord». (26A01795). *Pag.* 49

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strattera» (26A01796) *Pag.* 49

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Pfizer». (26A01797) *Pag.* 50

**Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni**

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni locali - triennio 2022-2024 (26A01805). *Pag.* 50

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Verona**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A01798) *Pag.* 66

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana». (26A01813) *Pag.* 67


**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 45 del 2 aprile 2026 - Accordo quadro L2.T1-S_2-2026 per il servizio di monitoraggio ambientale della Linea 2 della metropolitana automatica di Torino (amb). Contratto applicativo n. 1: approvazione atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi. (26A01814) *Pag.* 70

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14/L**DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2026, n. 47.**

Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento. (26G00064)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 marzo 2026.

Modifica del Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani mediante sostituzione dell'allegato 2 - Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180;

Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, e, in particolare:

a) l'art. 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) l'art. 4, comma 3 che dispone che «le denominazioni Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministero della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 di nomina dell'on. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche per

l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 5 febbraio 2025 al n. 329;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 marzo 2025, n. 65, recante «Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025», ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 36 del 3 febbraio 2025;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (*Gazzetta Ufficiale* 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);


Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare, la misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica del «suolo dei siti orfani» che mira a ridurre l'impatto ambientale dei «siti orfani», prevedendo l'adozione di un Piano di azione che identifichi, nei territori delle regioni e delle province autonome italiane, i siti orfani oggetto di intervento e gli specifici interventi da eseguire per il loro ripristino;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025 che raccoglie, in vista del completamento finanziario del Dispositivo per la ripresa e la resilienza entro il termine regolamentare previsto del 31 dicembre 2026, specifici orientamenti tecnici, all'indirizzo degli Stati membri beneficiari del medesimo Dispositivo, finalizzati ad accelerare e facilitare l'attuazione degli obiettivi finali associati alle Misure PNRR, riducendo l'onere amministrativo richiesto nel processo di valutazione del soddisfacente conseguimento dei medesimi obiettivi, anche attraverso azioni specifiche di revisione dei piani tese ad introdurre soluzioni di semplificazione nella descrizione delle Misure e dei relativi *milestone* e *target*;



Considerato che nel quadro del processo di revisione svoltosi nella seconda metà del 2025, al fine di garantire il processo di semplificazione previsto dalla richiamata comunicazione del 4 giugno 2025, preservando al contempo l'ambizione del Piano e continuando a rispettare i requisiti prescritti dal regolamento RRF, è stata proposta la seguente riformulazione del *target* finale M2C4-25, associato all'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani, al fine di chiarirne i relativi termini di attuazione:

target M2C4-25, da raggiungere entro il 31 marzo 2026: «*Certificates of soil remediation (as specified in art.5, comma 3 of the Action Plan) issued for 70% of the orphan sites listed in the Action Plan*»;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio della seduta ECOFIN del 27 novembre 2025 ed il relativo *Annex* per come presentata dalla Commissione europea (COM(2025) 675 *final* del 4 novembre 2025) che ha valutato positivamente le proposte di revisione avanzate dall'Italia, ivi inclusa quella già descritta ed inerente al *target* finale dell'Investimento 3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani;

Ritenuto che, in riscontro alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con nota DAR prot. n. 22624 del 29 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot 33632/MASE, il *target* PNRR M2C4-25 è raggiunto quando almeno il 70% della somma di tutte le superfici di suolo dei siti orfani, individuati all'allegato 2 del Piano d'azione, è stata riqualificata e certificata secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 3, del medesimo Piano. Le modifiche operate sul *target* M2C4-25 nell'ambito della sesta revisione PNRR adottata nella seduta ECOFIN del 27 novembre 2025, sono qualificabili, infatti, come riduzioni di oneri amministrativi o semplificazioni e non hanno portato a modifiche sostanziali rispetto all'originaria versione del *target* che quindi resta invariata;

Considerato, altresì, che, fermo restando il termine ultimo per il raggiungimento del *target* M2C4-25 (riqualificazione del 70% della superficie del suolo dei siti orfani), alla luce di quanto rappresentato nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 19 settembre 2025, n. 22, nonché delle tempistiche necessarie per la rendicontazione finale degli obiettivi PNRR, potranno essere accolte le certificazioni di avvenuta riqualificazione del suolo, di cui all'art. 5, comma 3, del Piano d'azione, prodotte auspicabilmente entro e non oltre il 30 giugno 2026, al fine di consentire eventuali ulteriori aggiornamenti del Piano d'azione, per il conseguimento del *target* finale;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, come disciplinati dai pertinenti regolamenti UE;

Visti, in particolare, gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE C/2023/111 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto l'accordo, denominato *Operational Arrangements*, (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», come modificato dall'art. 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nella parte in cui, in particolare, ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui all'art. 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, «di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244



del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2021, e successive modificazioni, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 800, della legge n. 145 del 2018, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani;

Visto l'art. 1, commi 1042, 1043 e 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, gli articoli 2, comma 6-bis, e 8;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Considerato che il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della misura M2C4 - Investimento 3.4 Bonifica dei siti orfani - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e guardi;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e

autostradali», in particolare, l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», in particolare, l'art. 17, il quale prevede che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotti un apposito Piano d'azione conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR e che ai fini del medesimo Piano d'azione si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Visto il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Atteso l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili» che all'art. 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Viste le circolari adottate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze indirizzate alle amministrazioni centrali titolari di interventi e ai soggetti attuatori recanti chiarimenti e indicazioni operative in merito all'attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nel PNRR e al rispetto del principio DNSH, nonché all'esecuzione delle riconosciute funzioni di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione;

Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della *governance* multilivello in Europa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», nonché il decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», in particolare l'art. 32, comma 1, che ha disposto che gli «obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante «Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico» e, in particolare, l'art. 6;



Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto l'art. 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Visto il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE;

Viste, in particolare, le Linee guida per i soggetti attuatori del 7 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni adottate dal MASE e allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR;

Vista la nota prot. 47874/MiTE del 20 aprile 2022 con la quale il Capo del Dipartimento dell'Unità di missione PNRR ha precisato che, qualora il costo totale di uno o più degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse di cui alla misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR per la bonifica dei siti orfani dovesse superare l'importo finanziato, l'eccedenza può essere coperta con ulteriori risorse finanziarie purché non riferibili a fondi comunitari; ciò al fine di consentire il raggiungimento

dei target e delle milestone fissate dal Piano d'azione, nella circostanza in cui risulti potenzialmente inadeguato il budget originariamente stanziato;

Vista la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Capo dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, recante «PNRR - Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano»;

Visto il decreto del direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, come modificato dal decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche 22 marzo 2022, n. 32, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, con il quale, ai fini dell'attuazione della misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio di tutte le 21 regioni e province autonome (nello specifico: 19 regioni e 2 province autonome);

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2022, recante «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR» (di seguito «Piano d'azione»);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2024, che aggiorna l'allegato 2 del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante il Piano d'azione;


Viste le note prot. 77360/MASE del 23 aprile 2025 e prot. 150722/MASE, 150726/MASE, 150728/MASE, 150729/MASE, 150733/MASE, 150735/MASE, 150738/MASE, del 7 agosto 2025, con le quali la Direzione generale economia circolare e bonifiche, di concerto con la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha chiesto alle regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento di comunicare eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nel Piano d'azione, anche in considerazione delle attività svolte nell'ambito degli interventi oggetto di finanziamento;

Considerate le istanze di modifica trasmesse dalle seguenti regioni:

Regione Basilicata, prot. 246675 del 9 ottobre 2025, acquisita in pari data al prot. 186289/MASE;

Regione Calabria, prot. 707854 del 25 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. 175838/MASE;

Regione Emilia-Romagna, prot. 825020 del 26 agosto 2025, acquisita in pari data al prot. 157483/MASE,



e prot. 1267976 del 19 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. 241986/MASE;

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prot. 328148 del 30 aprile 2025, acquisita in pari data al prot. 80951/MASE, e prot. 588053 del 29 agosto 2025, acquisita al prot. 159484/MASE del 1° settembre 2025;

Regione Lazio, prot. 856176 del 29 agosto 2025, acquisita in pari data al prot. 159203/MASE;

Regione Lombardia, prot. 133952 del 22 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. 173469/MASE;

Regione Piemonte, prot. 143536 del 24 settembre 2025, acquisita al prot. 175406/MASE del 25 settembre 2025;

Regione autonoma della Sardegna, prot. 24602 del 2 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. 160767/MASE;

Regione Siciliana, prot. 30587 del 8 agosto 2025, acquisita in pari data al prot. 151564/MASE;

Regione Toscana, prot. 679266 del 27 agosto 2025, acquisita al prot. 158344/MASE del 28 agosto 2025;

Provincia autonoma di Trento, prot. 299857 del 14 aprile 2025, acquisita in pari data al prot. 70484/MASE, e prot. 644248 del 14 agosto 2025, acquisita in pari data al prot. 154266/MASE;

Regione del Veneto, prot. 417766 del 29 agosto 2025, acquisita al prot. 159487/MASE del 1° settembre 2025, e prot. 686891 del 22 dicembre 2025, acquisita in pari data al prot. 242661;

Considerato che, in ragione delle informazioni acquisite e delle ragioni indicate nelle richiamate note del 23 aprile 2025 e del 7 agosto 2025, si rende necessario sostituire integralmente l'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022;

Ritenuto che l'aggiornamento del costo degli interventi di cui all'allegato 2 del Piano d'azione costituisca modifica del riparto delle risorse tra le regioni e province autonome, anche in ragione delle economie della Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR, che giustifica l'assegnazione ad altre regioni o province autonome che ne hanno fatto richiesta;

Considerata la decisione di esecuzione del Consiglio della seduta ECOFIN del 27 novembre 2025, approvativa della valutazione positiva della revisione del PNRR presentata dall'Italia, in ragione delle tempistiche stringenti previste per il raggiungimento dei *target* finali, per come anche indicato nella richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025, provvedere all'aggiornamento del Piano d'azione al fine di fornire un quadro di attuazione riallineato e corretto per il raggiungimento del *target* M2C4-25 in linea con i chiarimenti interpretativi dei relativi termini di attuazione intervenuti con la richiamata proposta di revisione COM(2025) 675 *final* del 4 novembre 2025;

Acquisita la nota prot. 3311/MASE del 9 gennaio 2026, con la quale la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in base a quanto previsto nella citata circolare prot. n. 62671 del 19 maggio 2022, esprime sullo schema del presente provvedimento parere positivo circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR e conferma la disponibilità finanziaria delle risorse in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 2 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 2022, come sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2024, recante il «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR», è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

2. L'aggiornamento del costo degli interventi di cui all'allegato 2 del Piano d'azione, come modificato ai sensi del comma 1, costituisce modifica del riparto delle risorse tra le regioni e province autonome, anche in ragione delle economie della Misura M2C4, Investimento 3.4, del PNRR.

3. Le modifiche al Piano d'azione ai sensi del comma 1, nonché la ripartizione delle relative risorse sono disciplinate mediante appositi atti integrativi degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 7 del medesimo Piano d'azione adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.

4. Per quanto non espressamente modificato dal presente decreto, rimangono ferme le disposizioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.


Il presente decreto, unitamente al relativo allegato, è inviato agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 8 marzo 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 722




Allegato 2
Articolo 4, comma 1

Regione o P.A.	N. ordine priorità	Denominazione sito orfano	Provincia	Comune	Località	Tipologia intervento	Superficie del suolo interessato dall'intervento (mq)	Costo complessivo a valere su risorse PNRR (€) (comprensivo di oneri ed IVA)	Conclusione
Abruzzo	1	Discarica comunale dismessa "Micarone"	Pescara	Catignano	C.da Micarone	Bonifica/MISP	3.200	€ 1.000.000,00	T1/2026
Abruzzo	2	Discarica comunale dismessa "C.da Gracilana"	Chieti	Gissi	Gracilana	Bonifica/MISP	16.000	€ 2.000.000,00	T1/2026
Abruzzo	3	Discarica comunale dismessa "Colle della Lucertola"	Pescara	Roccamorice	Colle della Lucertola	Bonifica/MISP	2.550	€ 1.000.000,00	T1/2026
Abruzzo	4	Discarica comunale dismessa "Costa Verde"	L'Aquila	Rivisondoli		Bonifica/MISP	1.500	€ 900.000,00	T1/2026
Abruzzo	5	Dragaggio del Ponte (di G. Pagnini & Co. S.a.s.)	Chieti	Chieti	Z.I. Chieti Scalo	Bonifica/MISP	40.000	€ 5.500.000,00	T1/2026
Abruzzo	6	sito ex Eco Trans S.r.l. (Consorzio ind.le CH-PE)	Chieti	Chieti	Z.I. Chieti Scalo	Bonifica/MISP	14.000	€ 1.600.000,00	T1/2026




Basilicata	1	San Severino - Visciglie	Potenza	San Severino Lucano	Visciglie	messa in sicurezza permanente del suolo mediante realizzazione barriera naturalizzata di protezione; esecuzione indagini di dettaglio, progettazione ed esecuzione interventi	269.267	€ 10.950.000,00	T1/2026
Bolzano	1	Giardino Vescovile - Bressanone	Bolzano	Bressanone	Giardino Vescovile - Bressanone	bonifica/messa in sicurezza	22.500	€ 1.958.259,87	T3/2024
Calabria	1	Loc. Scordovillo	Catanzaro	Lamezia Terme	Scordovillo	Redazione PDC ed Analisi di Rischio, progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/messa in sicurezza permanente e Lavori nel comune di Lamezia Terme loc. Scordovillo	10.400	€ 8.000.000,00	T1/2026
Calabria	2	Ex discarica Loc. Fossato	Cosenza	Buonvicino	Fossato	Progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/messa in sicurezza permanente e Lavori nel comune di Buonvicino loc. Fossato	5.126	€ 4.000.000,00	T1/2026




Calabria	3	Ex discarica Loc. Tuffiero	Cosenza	Celico	Tuffiero	Progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/messa in sicurezza permanente e Lavori nel comune di Celico loc. Tuffiero	5.300	€ 6.887.500,00	TT1/2026
Calabria	4	Loc. Fiumara Novito	Reggio Calabria	Siderno	Fiumara Novito	Progettazione definitiva/esecutiva Bonifica/Messa in sicurezza permanente e lavori nel comune di Siderno loc. Fiumara Novito	10.000	€ 6.887.500,00	TT1/2026
Campania	1	Ex Deposito fitofarmaci Agrimonda	Napoli	Mariglianella	Via XI Settembre	Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente suoli e della falda	2.947	€ 2.500.000,00	TT1/2026
Campania	2	Discarica Masseria del Pozzo II lotto	Napoli	Giugliano in Campania	Masseria del Pozzo	Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente suoli e falda del II lotto della discarica Masseria del Pozzo	75.000	€ 6.500.000,00	TT1/2026
Campania	3	Cava Loc. Difesa	Napoli	Roccarainola	Difesa	Realizzazione intervento di Messa in Sicurezza Permanente dei suoli - II lotto	60.000	€ 12.000.000,00	TT1/2026
Campania	5	Discarica Comunale Loc. Polledrara	Caserta	Cellole	Polledrara	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente di suoli e falda e riqualificazione dei suoli.	6.493	€ 3.300.000,00	TT1/2026



Campania	6	Discarica Comunale Loc. Renella	Caserta	Falciano del Massico	Renella	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente di suoli e falda e riqualificazione dei suoli.	6.757	€ 3.500.000,00	T1/2026
Campania	7	Discarica Loc. Salto	Salerno	Bracigliano	Salto	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente di suoli e falda e riqualificazione dei suoli.	6.132	€ 3.500.000,00	T1/2026
Campania	8	Discarica Loc. S.Felice	Caserta	Pietravairano	San Felice	Adeguamento progettuale ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente della falda e riqualificazione e recupero dei suoli	2.947	€ 2.357.600,00	T1/2026
Campania	9	Discarica Loc. S.Giorgio	Caserta	Orta di Atella	San Giorgio	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente di suoli e falda e riqualificazione dei suoli.	4.092	€ 3.273.600,00	T1/2026
Campania	10	Ex Discarica Comunale Loc. Varco del Caprio	Salerno	Sant'Angelo Fasanella	Varco del Caprio	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente e riqualificazione dei suoli.	750	€ 1.300.000,00	T1/2026
Campania	11	Discarica Comunale Loc. Cafaro Difesa	Salerno	Perdifumo	Cafaro Difesa	Progettazione ed esecuzione di intervento di messa in sicurezza permanente di suoli e falda e riqualificazione dei suoli.	1.100	€ 1.500.000,00	T1/2026




Campania	12	Ex mattatoio comunale S.M. Capua Vetere	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	Via Jan Palach	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica di suoli e falda.	4.057	€ 3.000.000,00	T1/2026
Campania	13	Ex mattatoio comunale San Nicola La Strada	Caserta	San Nicola La Strada	Via Vicinale Trivicillo	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica di suoli	2.587	€ 2.500.000,00	T1/2026
Campania	14	Sito località S. Antonio	Caserta	Santa Maria La Fossa	Sant'Antonio	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica di suoli e falda.	11.925	€ 2.000.000,00	T1/2026
Campania	15	Apremare	Napoli	Torre Annunziata	Via Terragneta / Via Saline	Caratterizzazione integrativa, eventuale analisi di rischio, progettazione e realizzazione di MISP/Bonifica suolo e falda	108.506	€ 3.543.800,00	T1/2026
Campania	16	Cava Cupa Viola	Napoli	Ercolano	Cupa Viola	Progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, analisi di rischio ove necessaria, di rimozione rifiuti, messa in sicurezza permanente e bonifica dei suoli	175.692	€ 9.000.000,00	T1/2026
Emilia-Romagna	1	Ex AMGA	Ferrara	Ferrara		PoB, MISP progettazione ed esecuzione	5.500	€ 975.433,00	T1 2026
Emilia-Romagna	2	Rio Medici	Reggio nell'Emilia	Casalgrande		PoB, MISE, progettazione ed esecuzione	2.400	€ 1.658.236,00	T1 2026




Emilia-Romagna	3	Area Stabilimento "Ex ACNA"	Piacenza	Piacenza		AdR, PoB progettazione ed esecuzione	36.505	€ 9.071.527,00	TI 2026
Emilia-Romagna	4	Ex Fonderie Riunite	Modena	Modena		PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	12.967	€ 1.917.457,00	TI 2026
Emilia-Romagna	6	Residenziale Sassuolo Due	Modena	Modena	Sassuolo	PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	3.850	€ 487.716,00	TI 2026
Emilia-Romagna	7	Area Maceri	Ferrara	Modena	Terre del Reno	Aggiornamento PdC/AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	17.500	€ 585.260,00	TI 2026
Emilia-Romagna	8	Ditta COMER	Modena	Modena	Sassuolo	PoB, MiSO/MiSP, progettazione ed esecuzione	438	€ 97.543,00	TI 2026
Emilia-Romagna	9	Area Ex Macello-Tecton	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	PdC, AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	1.930	€ 858.381,00	TI 2026
Emilia-Romagna	10	Solignano 2 Ex Frattine	Modena	Modena	Castelvetro di Modena	PoB, MiSP, Bonifica progettazione ed esecuzione	18.846	€ 975.433,00	TI 2026
Emilia-Romagna	11	Reggiana Macchine Utensili	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Albinea	Aggiornamento PdC/AdR, PoB progettazione ed esecuzione	850	€ 743.858,00	TI 2026
Emilia-Romagna	12	Ecowater Treatment Di Agra Srl	Bologna	Bologna	Budrio	PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione	8.860	€ 2.238.800,00	TI 2026
Emilia-Romagna	13	Abbandono Rifiuti - Area Agricola - Marano Sul Panaro	Modena	Modena	Marano sul Panaro	AdR, PoB progettazione ed esecuzione	160	€ 243.858,00	TI 2026
Emilia-Romagna	14	Area Produttiva Polifunzionale - GOLD	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	AdR, PoB, MiSP progettazione ed esecuzione	2.788	€ 2.087.716,00	TI 2026



Emilia-Romagna	15	PPS Ambiente	Ferrara	Bondeno	Zerbinate	AdR, PoB progettazione ed esecuzione.	35.000	€ 1.365.606,00	T1 2026
Emilia-Romagna	16	LAV-FER Srl EX F.D.M.	Modena	Campogalliano		PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione	26.000	€ 487.716,00	T1 2026
Emilia-Romagna	17	Sipe Nobel - Le Basse	Modena	Spilamberto		PdC, AdR, PoB progettazione ed esecuzione	516.647	€ 8.074.230,40	T1 2026
Emilia-Romagna	18	MC (MetalCrome)	Rimini	San Giovanni in Marignano		PoB progettazione ed esecuzione	4.000	€ 890.173,00	T1 2026
Friuli-Venezia Giulia	1	Area industriale Soc.Ceramiche Girardi S.p.A. - Scarico di fanghi da lavorazione delle marmette contenenti Pb in ansa del fiume Stella	Udine	Precentico	Precentico	Analisi di rischio, progettazione ed esecuzione messa in sicurezza permanente (MISP) dei fanghi di lavorazione delle marmette, ceramiche, etc. per la protezione delle matrici suolo ed acque sotterranee	34.118	€ 5.000.000,00	T1/2026
Friuli-Venezia Giulia	2	Contaminazione terreno via S. Angelo - Cod.ARPA PN101	Pordenone	Porcia	Porcia	Esecuzione messa in sicurezza permanente (MISP) per la protezione della matrice acque sotterranee	1.605	€ 600.000,00	T1/2026
Friuli-Venezia Giulia	3	Area Terme Romane - Ceneri pesanti provenienti dalla centrale termica di Montfalcone	Gorizia	Montfalcone	Lisert	Progettazione ed esecuzione messa in sicurezza permanente dei suoli/riporti antropici per il riutilizzo dell'area	41.756	€ 4.059.038,45	T1/2026




Lazio	2	Graffignano - Pascolaro	Viterbo	Graffignano	Pescolaro	AdiR - Bonifica	1.421.622	€ 13.000.000,00	T1/2026
Lazio	3	Arpino - Costecalde/Selvelle	Frosinone	Arpino	Coste Calde o Selvelle	AdiR - Bonifica	110.000	€ 12.750.000,00	T1/2026
Lazio	4	Ventotene - Lotto B	Latina	Ventotene	Punta dell'Arco	MISE - Piano di Caratterizzazione - AdiR - Bonifica	1.000	€ 4.000.000,00	T1/2026
Liguria	1	Ex SICAM	La Spezia	Santo Stefano di Magra	Arenelle - Macchie	Bonifica/MISP	30.000	€ 6.000.000,00	T1/2026
Liguria	2	Ex raffineria IP	La Spezia	La Spezia	Via Fontevivo	Bonifica	15.000	€ 6.471.523,17	T1/2026
Lombardia	1	LOMBARDA PETROLI	Monza e Brianza	Villasanta	Via Sanzio 4	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica snoli e falda	103.902	€ 9.100.000,00	T1/2026
Lombardia	2	AREE EX SNIA	Monza e Brianza	Cesano Maderno	Via Groane	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica snoli e messa in sicurezza permanente	180.093	€ 11.177.040,00	T1/2026




Lombardia	3	SAFILO	Lecco	Vercurago	Via Pirelli 1	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli	34.550	€ 8.077.698,48	T1/2026
Lombardia	4	AREA NOVA - ELFE - EX DISCARICA E.C.A.	Milano	Vimodrone	Via Mirrazzano - S.P. per Cologno	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e Messa in Sicurezza Permanente	85.541	€ 7.953.974,76	T1/2026
Lombardia	6	F.LLI RE DI SCHIANTARELLI GIOVANNI & C. S.A.S.	Monza e Brianza	Monza	Via Tasso 11	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli	505	€ 58.800,00	T1/2026
Lombardia	8	EX SIOME - FOLLA DI MALNATE	Varese	Malnate	Via Gorizia	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e falda	13.000	€ 5.646.126,20	T1/2026
Lombardia	9	RELUB	Monza e Brianza	Boviso Masciago	Via dell'industrie 15	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e messa in sicurezza permanente	500	€ 0,00	T1/2025
Lombardia	12	MILANFER	Milano	Milano	Via Selvanesco 57	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli	7.830	€ 2.700.000,00	T1/2026
Lombardia	13	SIECAM	Milano	Morimondo	Via per Caselle 10	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli	6.080	€ 79.266,00	T1/2026
Lombardia	19	CONDOMINIO ANNUNCIATA	Como	Como	Via Torriani 30- 32	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e falda	1.000	€ 115.200,00	T4/2025
Lombardia	20	SACRI	Milano	Sesto San Giovanni	Via Cadore 38	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli	2.414	€ 213.840,00	T1/2026




Lombardia	21	SVERSMAMENTO SS11 - SINISTRO DEL 23/11/2006	Milano	Boffalora sopra Ticino	S.S. 11 km 112	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e falda e messa in sicurezza permanente	700	€ 81.600,00	T3/2024
Lombardia	24	EX COTONIFICIO FOSSATI	Sondrio	Sondrio	Via Fossati 1	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli	42.000	€ 5.053.728,12	T1/2026
Lombardia	25	INCENERITORE	Milano	Abbiategrosso	Via Visconti	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e falda	10.000	€ 1.152.000,00	T1/2026
Lombardia	27	IMMOBILIARE VIALE ITALIA SRL	Milano	Sesto San Giovanni	Viale italia 936	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli	1.100	€ 323.400,00	T1/2026
Lombardia	29	EX RONCORONI-EX SIOME-LOTTO E	Varese	Malnate	Via 1° maggio	Progettazione esecutiva e realizzazione bonifica suoli e falda	25	€ 0,00	T2/2023
Marche	1	Area demaniale confinante con Ex Conceria Sacomar	Fermo	Fermo	Area demaniale F. Tenna, adiacente ditta Sacomar via della Costituzione	Rimozione dei rifiuti e bonifica dei terreni sottostanti	7.900	€ 1.848.534,00	T1/2026



Molise	1	Guglionesi II (ex sito di interesse nazionale)	Campobasso	Guglionesi	Contrada Le Macchie	Caratterizzazione ambientale integrativa e bonifica vasche e trincee per il convogliamento di acque superficiali, bonifica parte dell'area e Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE).	5.000	€ 2.525.000,00	TT1/2026
Molise	2	Pietracatella "San Nicola 1"	Campobasso	Pietracatella	San Nicola	Caratterizzazione ambientale integrativa e Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE) del bacino n. 3 della Discarica dismessa	40.000	€ 3.500.000,00	TT1/2026
Piemonte	1	Area ex Discarica Montefibre codice anagrafe 138	Vercelli	Vercelli	Corso Rigola	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente	13.000	€ 5.303.545,33	TT1/2026
Piemonte	2	Area Altopiano Deltasider codice anagrafe 1251	Torino	Torino	Loc. Basse di Stura / Via Reiss Romoli / Strada del Bramafame	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente	68.300	€ 7.076.256,29	TT1/2026
Piemonte	3	Area ex Oma e Chimica Industriale	Torino	Rivalta di Torino	Via Papini	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica – Lotto 4	22.350	€ 5.337.000,00	TT1/2026
Piemonte	4	Area Ex Cimi Montubi - Codice Anagrafe 166 Aree comunali 2 e 3 Codice Anagrafe 1774	Torino	Torino	Loc. Basse di Stura / Via Reiss Romoli	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica con messa in sicurezza permanente	48.000	€ 7.882.041,08	TT1/2026



Piemonte	6	Parco Fluviale del Po Torinese Area Cantababbio Mezzaluna codice anagrafe 1377	Torino	Settimo Torinese	Cantababbio Mezzaluna	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica	92.500	€ 3.214.452,88	T1/2026
Piemonte	7	Sito Museo Mimiere d'Oro codice anagrafe 1661	Verbanio Cusio Ossola	Macugnaga	Località Pestarena	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente	7.111	€ 950.000,00	T1/2026
Piemonte	8	Area ex Ruga area sud codice anagrafe 424	Verbanio Cusio Ossola	Villadossola	Via Bianchi Novello	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica sulle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee	5.580	€ 2.300.000,00	T1/2026
Piemonte	9	Area in Strada Crotti codice anagrafe 1467	Torino	Ciriè	Strada Crotti s.r.l.c.	Progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza permanente	3.798	€ 391.090,21	T1/2026
Piemonte	10	Ex Tiro a Volo codice anagrafe 1506	Alessandria	Bistagno	Regione Colombano	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica sulle matrici suolo/sottosuolo	3.129	€ 221.551,37	T1/2026
Piemonte	11	Area ex Interchim codice anagrafe 24	Torino	Ciriè	Località Borche	Progettazione e realizzazione interventi di messa in sicurezza permanente	14.000	€ 3.890.000,00	T1/2026
Piemonte	12	Area ex Comola codice anagrafe 2059	Verbanio Cusio Ossola	Verbania	località Trobaso	Progettazione e realizzazione intervento di bonifica	3.000	€ 110.000,00	T1/2026



Puglia	3	Discarica abusiva Colacicco in località Masseria Luparelli - Comune di Santeramo in Colle	Bari	Santeramo in Colle	Masseria Luparelli	Progettazione ed esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza, attraverso attività di rimozione rifiuti, qualificati come sorgente primaria di contaminazione delle matrici ambientali circostanti, progettazione ed esecuzione d indagini integrative di caratterizzazione, elaborazione analisi di rischio, progettazione ed esecuzione del progetto operativo di bonifica e ripristino ambientale - matrice suolo e sorgente primaria di contaminazione	85.000	€ 24.700.000,00	T1/2026
---------------	----------	---	------	-----------------------	-----------------------	---	--------	-----------------	---------




Puglia	4	Ex Opificio I.A.O. S.r.l. in località Montecalvello - Giardinetto - Comune di Troia (Lotto 2.a)	Foggia	Troia	Montecalvello - Giardinetto	Progettazione ed esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza, attraverso attività di rimozione rifiuti, qualificati come sorgente primaria di contaminazione delle matrici ambientali circostanti, progettazione ed esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, elaborazione analisi di rischio, progettazione ed esecuzione del progetto operativo di bonifica e ripristino ambientale - matrice suolo e sorgente primaria di contaminazione	74.000	€ 19.850.000,00	T1/2026
---------------	----------	---	--------	-------	--------------------------------	--	--------	-----------------	---------




Sardegna	1	Area mineraria dismessa Su Zurfuru	Sulcis Iglesiente	Fluminimaggiore	Su Zurfuru	Parte funzionale del II° Lotto dell'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area mineraria dismessa di Su Zurfuru ricadente all'interno del Sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente e Guspinese - Matrice interessata: Suolo	10.000	€ 2.700.000,00	TT1/2026
Sicilia	2	Discarica dismessa per rifiuti urbani (Id sito n.340 del vigente Piano Regionale delle Bonifiche, in posizione n.196 di priorità d'intervento)	Palermo	Bolognetta	C.da Torretta	Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di MISE, PdC, AdR, MISP, per il confinamento della sorgente primaria di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali, per la chiusura e la riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa per rifiuti urbani	45.000	€ 5.664.000,00	TT1/2026



Sicilia	6	Discarica dismessa per rifiuti urbani (Id sito n.915 del vigente Piano Regionale delle Bonifiche, in posizione n.500 di priorità d'intervento)	Messina	Mazzarrà Sant' Andrea	C.da Zuppà	Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di MISE, PdC, AdR, MISP, per il confinamento della sorgente primaria di contaminazione, il risanamento delle matrici ambientali, per la chiusura e la riqualificazione delle aree relative alla discarica dismessa	85.000	€ 32.258.379,41	T1/2026
Sicilia	7	SIN DI GELA – Aree della R.N.O. “Biviere di Gela” (Id sito n.995 del vigente Piano Regionale delle Bonifiche)	Caltanissetta	Gela	Contrada Passo di Piazza	Progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di MISE, PdC (aggiornamento/integrazione), AdR, MISP con confinamento (o bonifica mediante scavo e rimozione) di tutte le sorgenti attive di contaminazione primaria, il risanamento delle matrici ambientali e il ripristino ambientale delle aree della RNO "Il Biviere di Gela".	2.110.000	€ 25.000.000,00	T1/2026




Toscana	1	Buca degli Sforza (Massa) – Cod. Reg. SISBON MSsc1	Massa Carrara	Massa	Marina di Massa	Eventuale MiSE acqua di falda e intervento di bonifica con relativi lavori	25.962	€ 12.500.000,00	T1/2026
Toscana	3	Ex Decoindustria (Cascina – PI) – Cod. Reg. SISBON PI-CS- 1007	Pisa	Cascina	Santo Stefano a Macerata	Redazione del Progetto Piano Operativo di Bonifica/Messa In Sicurezza Permanente (MISP) ed Esecuzione degli interventi necessari	14.260	€ 3.950.000,00	T1/2026
Toscana	4	Ex cava Paterno (Vaglia - FI) – Cod. Reg. SISBON FI354	Firenze	Vaglia	Paterno	Caratterizzazione dei rifiuti presenti, AdR, progettazione MISP/bonifica ed esecuzione degli interventi	38.380	€ 9.375.000,01	T1/2026
Toscana	5	Ex Poligono di Tiro Loc. Campolungo (MURLO-SI) – Cod. Reg. SISBON SI-1041	Siena	Murlo	Campolungo	Messa in sicurezza di emergenza su tutta l'area, redazione AdR, progettazione MiSP / piano operativo di bonifica e relativi interventi al fine di recuperare l'area alla originaria funzione agricola	40.023	€ 750.000,00	T1/2026




Toscana	6	Area Mineraria Ex Edem-LU 1116 Rezzano (Pietrasanta - LU) - Cod. Reg.: LU 1116	Lucca	Pietrasanta	Valdicastello Carducci	Ulteriori approfondimenti analitici prescritti con l'approvazione dell'analisi di rischio. Redazione Progetto Operativo/Esecutivo. Lavori/ Servizi intervento di Bonifica o di MISF. La matrice di intervento attualmente risulta essere il suolo e non si esclude la matrice acqua.	13.873	€ 2.500.000,00	T4/2025
Toscana	7	Ex area mineraria Puppaio 2 (Rio Marina - LI) - Cod. Reg. SISBON LI019a	Livorno	Rio	Rio Albano	Analisi di rischio, progetto operativo/eseecutivo, intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale	61.580	€ 1.100.000,00	T1/2026
Toscana	8	Brusigliano (Pistoia) - Cod. Reg. SISBON PT042	Pistoia	Pistoia	Via Ciliegiole	Elaborazione analisi di rischio, progettazione ed esecuzione intervento di bonifica	32.650	€ 1.268.239,20	T1/2026
Trento	1	Ex discarica di polverino di acciaieria in loc. S. Lorenzo Comune di Borgo Valsugana	Trento	Borgo Val Sugana	San Lorenzo	Approvazione dell'analisi di rischio, appalto ed esecuzione del progetto operativo di bonifica (capping). Matrici interessate: sottosuolo ed acqua sotterranea	7.600	€ 707.910,62	T3/2024



Trento	2	Contaminazione terreno via Gozzer in Comune di Borgo Valsugana	Trento	Borgo Val Sugana	Via Gozzer	Approvazione, appalto ed esecuzione del progetto operativo di bonifica (capping). Matrice interessata: sottosuolo	4.407	€ 489.353,90	T1/2024
Trento	3	Bonifica dell'area Casotte nel Comune di Mori - Lotto n. 3	Trento	Mori	Casotte	Affidamento dell'appalto, previa suddivisione in successivi lotti, ed esecuzione del progetto operativo di bonifica consistente nella messa in sicurezza del terreno inquinato. Matrice interessata: sottosuolo	15.000	€ 3.206.120,65	T1/2026
Umbria	1	Tiro a volo Cesi	Terni	Terni	S. Andrea - Fraz. di Cesi	MISE - PdC - AdR - rimozione rifiuto	11.300	€ 950.000,00	T1/2026
Umbria	2	Ex Galvanica Clerissi	Perugia	Corciano	San Mariano	PdC - AdR - MISP - POB	2.160	€ 400.000,00	T1/2026




Valle d'Aosta	1	Sito 052012 - Sito comprendente le ex aree industriali Ilssa Viola, nonché le aree limitrofe poste a valle, fino al confine con la Regione Piemonte, nel Comune di Pont-Saint-Martin - Cumulo NP5	Aosta	Pont-Saint-Martin	Sponda orografica destra del torrente Lys nei pressi della confluenza con il fiume Dora Baltea	intervento per la bonifica/messa in sicurezza del cumulo e del terreno sottostante, oltre che del terreno immediatamente circostante che, da prime evidenze, risulta contaminato (attività di competenza regionale ferma dal 2017)	500	€ 500.000,00	T1/2026
Valle d'Aosta	2	Area Balzano Verrès	Aosta	Verrès	Via Issogne	Redazione del Piano di caratterizzazione, analisi di rischio ed eventuale progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente per l'eventuale contaminazione presente nel terreno	14.606	€ 700.000,00	T1/2026
Valle d'Aosta	3	Sito 020010 - Area a sud dello Stadio Comunale E. Brunod in località Chameran nel Comune di Châtillon	Aosta	Châtillon	Chameran	Caratterizzazione, analisi di rischio e messa in sicurezza permanente	3.000	€ 400.000,00	T1/2026



Valle d'Aosta	4	Sito 052011 - Siti adibiti a deposito incontrollato di scorie da attività metallurgica ubicati nel territorio comunale di Pont-Saint-Martin - sito n. 1 Strada per Ivery	Aosta	Pont-Saint-Martin	Strada per Ivery	Bonifica/messa in sicurezza permanente	5.000	€ 500.000,00	T1/2026
Veneto	1	Ex discarica di via Luneo - stralcio conclusivo	Venezia	Spinea	Via Luneo	Messa in Sicurezza Permanente di una ex discarica- stralcio conclusivo	39.000	€ 4.469.166,01	T1/2026
Veneto	2	Area Ex stazione di travaso del Cavallino	Venezia	Cavallino Treponti	Via Fausta 6	Progettazione e bonifica dei suoli e rimozione/contenimento della fonte primaria di contaminazione	50.000	€ 5.500.000,00	T1/2026
Veneto	3	Ex impianto distributore carburanti via La Marmora	Padova	San Martino di Lupari	Via La Marmora	Progettazione ed esecuzione bonifica	3.000	€ 703.300,00	T1/2026
Veneto	4	Ex Cave Casarin - stralcio 3 lotto 2 conclusivo	Venezia	Venezia	Carpenedo	Esecuzione dell'intervento di bonifica dei suoli	6.000	€ 2.503.300,00	T1/2026
Veneto	5	Area Ex Cava Bastiello	Verona	Isola Rizza		Completamento delle attività di bonifica del sito	8.655	€ 7.544.000,00	T1/2026



Veneto	7	Area ex Perfosfati	Venezia	Portogruaro	Area pubblica tra Via Arma di Cavalleria, Via Cimetta, Via Volpare e Via Stadio	Bonifica /MISP del sito	6.500	€ 853.300,00	T1/2026
Veneto	8	Area Forte Marghera - Mestre	Venezia	Venezia	Mestre	Progettazione ed esecuzione bonifica terreni	38.800	€ 4.700.000,00	T1/2026
Veneto	9	SOCEIC	Rovigo	Adria	Via Risorgimento, 66	Progettazione e conclusione della MISP del sito di una ex discarica 2B	22.600	€ 3.503.300,00	T1/2026
Veneto	10	Terreni Sarego intermedio	Vicenza	Sarego	Monticello di Fara	Caratterizzazione integrativa, progettazione e realizzazione bonifica ed eventuale ADR	1.600	€ 247.200,00	T1/2026
Totale									
	113						6.916.534 mq	€ 470.872.479,41	



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 aprile 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;


Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;



Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.340 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 aprile 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT), a novantuno giorni con scadenza 14 luglio 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli opera-



tori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 aprile 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.



Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 aprile 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT con vita residua fino a centotrentacinque giorni, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribu-

ito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01847


DECRETO 9 aprile 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato



dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan* S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.340 milioni di euro;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 aprile 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati BOT), a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 aprile 2027, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.


Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.



Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 aprile 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi pas-

sivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2027 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.


Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 aprile 2026.



Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01848

DECRETO 10 aprile 2026.


Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effett-



tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.427 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,30% con godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,30%, avente godimento 15 aprile 2026 e scadenza 15 giugno 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.750 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 15 giugno 2026, sarà pari allo 0,553022% lordo, corrispondente a un periodo di sessantuno giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 aprile 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 aprile 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2026, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.



In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01856

DECRETO 10 aprile 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è


autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli



di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.427 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 13 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40% con godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,40%, avente godimento 15 gennaio 2026 e scadenza 15 marzo 2029. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,40%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 aprile 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,100% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 aprile 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.


La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, Capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al Capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al Capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al



Capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01857

DECRETO 10 aprile 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica

delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 aprile 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 26.427 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;



Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2026, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,95% con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, avente godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1° ottobre 2041. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 10 aprile 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicate nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 aprile 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quattordici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 aprile 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2041 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A01858



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 1° aprile 2026.

Nomina dei commissari straordinari della società Telco soluzioni digitali S.p.a. in amministrazione straordinaria.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, e successiva integrazione, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano del 27 novembre 2025, n. 934, pubblicata in data 9 dicembre 2025, con cui è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società Telco soluzioni digitali S.p.a. con sede legale in Roma, via Feronia n. 96, partita I.V.A.; codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 16287111005;

Visto il decreto del Tribunale di Milano del 5 marzo 2026, acquisito agli atti in data 10 marzo 2026, prot. 17769, con il quale è stata disposta l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Telco soluzioni digitali S.p.a.;

Visto il *curriculum* del professionista designato prof. dott. Bernardino Quattrococchi, codice fiscale QTTB-NR66L20G698Y, già commissario giudiziale, e ritenuto lo stesso idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario di Telco soluzioni digitali S.p.a. in amministrazione straordinaria;

Visti i *curricula* del prof. avv. Marco Marazza e del dott. Fabrizio Leotta, dai quali emergono comprovate competenze, rispettivamente, nelle materie giuslavoristiche e nella gestione economico-finanziaria e nei processi di risanamento aziendale;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dell'organo commissariale nella procedura di amministrazione straordinaria di Telco soluzioni digitali S.p.a. in a.s. ai sensi dell'art. 38, decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto che, in ragione della complessità della procedura e delle specifiche esigenze di gestione della crisi, sia opportuno procedere alla nomina di una terna commissariale, al fine di garantire la compresenza di professionalità dotate di competenze complementari e assicurare un più efficace svolgimento della procedura;

Acquisite le dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte dei professionisti selezionati;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Telco soluzioni digitali S.p.a. sono nominati commissari straordinari:

il prof. dott. Bernardino Quattrococchi, nato a Priverno (LT), il 20 luglio 1966, codice fiscale QTTB-NR66L20G698Y;

il prof. avv. Marco Marazza, nato a Roma il 26 maggio 1972, codice fiscale MRZMRC72E26H501P;

il dott. Fabrizio Leotta, nato a Catania il 20 settembre 1966, codice fiscale LTTFRZ66P20C351M.

Art. 2.


L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura e terminerà, in caso di adozione di un programma di cessione dei complessi aziendali, alla data del decreto del competente Tribunale, con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio di impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero alla chiusura della procedura, in caso di adozione di un programma di ristrutturazione.

Il presente decreto è comunicato, a cura della competente Direzione generale, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 1° aprile 2026

Il Ministro: URSO

26A01816



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido micofenolico, «Ceptava».

Estratto determina AAM/PPA n. 190/2026 del 2 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.4, 4.6, 4.8 e 7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in accordo alle raccomandazioni del *Safety working party* (SWP) per il micofenolato in merito alla durata della contraccezione nei pazienti di sesso maschile e femminile dopo l'interruzione del trattamento, aggiornamento del RMP (*Risk Management Plan*) alla versione 3.3 (Nov. 2025), modifiche editoriali minori

relativamente al medicinale CEPTAVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 044778013 - «180 mg compresse gastroresistenti» 20 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778025 - «180 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778037 - «180 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778049 - «180 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778052 - «180 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778064 - «360 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778076 - «360 mg compresse gastroresistenti» 100 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778088 - «360 mg compresse gastroresistenti» 120 compresse in blister PA/AL/PVC;

A.I.C. n. 044778090 - «360 mg compresse gastroresistenti» 250 compresse in blister PA/AL/PVC.

Codice di procedura europea: DE/H/XXXX/WS/2214.

Codice pratica: VC2/2025/155.

Titolare A.I.C.: Sandoz A/S, con sede legale e domicilio fiscale in Edvard Thomsens Vej 14, 2300, Copenhagen, Danimarca.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non

riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01770

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano, a base di immunoglobuline umane anti-epatite B.

Estratto determina AAM/PPA n. 197/2026 del 2 aprile 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da: una variazione tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per aggiornamento dell'elenco tabulato delle reazioni avverse nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo dei medicinali contenenti come principio attivo le immunoglobuline umane anti-epatite B, in accordo all'esperienza *post-marketing* relativamente ai medicinali di seguito indicati UMAN BIG, A.I.C. n. 023782, VENBIG, A.I.C. n. 026415, KEDHBS, A.I.C. n. 042002, IMMUNOHBS (A.I.C. n. 025653), KEYVENB (A.I.C. n. 038059), VEBIKED (A.I.C. n. 041985) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Codice di procedura europea: IT/H/xxxx/WS/119.

Codice pratica: VC2/2025/172.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., (codice fiscale 01779530466) con sede legale e domicilio fiscale in Località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051, Barga, Lucca, Italia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato (Allegato 1) alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati


Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A



decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01772

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Rivaroxaban «Rivaroxaban Grindeks».

Estratto determina AAM/AIC n. 82/2026 del 30 marzo 2026

Codice pratica: MCA/2021/379.

Procedura europea: IS/H/0494/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RIVAROXABAN GRINDEKS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: AS Grindeks con sede e domicilio fiscale in Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lettonia.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520018 (in base 10), 1L2T2L (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520020 (in base 10), 1L2T2N (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520032 (in base 10), 1L2T30 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520044 (in base 10), 1L2T3D (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520057 (in base 10), 1L2T3T (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520069 (in base 10), 1L2T45 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520071 (in base 10), 1L2T47 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052520083 (in base 10), 1L2T4M (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520095 (in base 10), 1L2T4Z (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520107 (in base 10), 1L2T5C (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520119 (in base 10), 1L2T5R (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520121 (in base 10), 1L2T5T (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520133 (in base 10), 1L2T65 (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520145 (in base 10), 1L2T6K (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520158 (in base 10), 1L2T6Y (in base 32);

«15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052520160 (in base 10), 1L2T70 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520172 (in base 10), 1L2T7D (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520184 (in base 10), 1L2T7S (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520196 (in base 10), 1L2T84 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520208 (in base 10), 1L2T8J (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520210 (in base 10), 1L2T8L (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520222 (in base 10), 1L2T8Y (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - A.I.C. n. 052520234 (in base 10), 1L2T9B (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone Hdpe con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 052520246 (in base 10), 1L2T9Q (in base 32);

principio attivo: rivaroxaban.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

AS Grindeks, Krustpils Iela 53, Rīga, 1057, Lettonia;

Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Ul. Pelplinska 19, Starogard Gdanski, Pomorskie, 83-200, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate da 10 mg da 100 compresse, da 15 mg da 98 compresse e da 20 mg da 98 compresse è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Per le restanti confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 10 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura - RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Per le confezioni sopra indicate con i dosaggi da 15 mg e 20 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura - RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiocirurgo, pneumologo, ematologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi.

Fatto salvo quanto previsto dalla nota AIFA 97 per l'indicazione FANV.


Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le san-

zioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 5 maggio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01785**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Brivaracetam, «Brivaracetam Vivanta».**

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 98 del 3 aprile 2026

Codice pratica: MCA/2024/59.

Procedura europea n. NL/H/6071/002-005/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vivanta Generics S.R.O. con sede legale e domicilio fiscale in Trtinová 260/1, Cakovice, 19600, Praga 9, Repubblica Ceca.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733019 (in base 10) 1L992V (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733021 (in base 10) 1L992X (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733033 (in base 10) 1L9939 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733045 (in base 10) 1L993P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733058 (in base 10) 1L9942 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733060 (in base 10) 1L9944 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733072 (in base 10) 1L994J (in base 32);


«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733084 (in base 10) 1L994W (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733096 (in base 10) 1L9958 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733108 (in base 10) 1L995N (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733110 (in base 10) 1L995Q (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL - A.I.C. n. 052733122 (in base 10) 1L9962 (in base 32).



Principio attivo: brivaracetam.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000, Malta;

MSN Labs Europe Limited KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733019 (in base 10) 1L992V (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733021 (in base 10) 1L992X (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733045 (in base 10) 1L993P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733058 (in base 10) 1L9942 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733072 (in base 10) 1L994J (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733084 (in base 10) 1L994W (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733108 (in base 10) 1L995N (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733110 (in base 10) 1L995Q (in base 32);

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733033 (in base 10) 1L9939 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733060 (in base 10) 1L9944 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733096 (in base 10) 1L9958 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733122 (in base 10) 1L9962 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità. Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733019 (in base 10) 1L992V (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733021 (in base 10) 1L992X (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733045 (in base 10) 1L993P (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733058 (in base 10) 1L9942 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733072 (in base 10) 1L994J (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733084 (in base 10) 1L994W (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733108 (in base 10) 1L995N (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733110 (in base 10) 1L995Q (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura. Classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«25 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733033 (in base 10) 1L9939 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733060 (in base 10) 1L9944 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733096 (in base 10) 1L9958 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 (3x56) compresse in blister PVC/PCTFE-AL – A.I.C. n. 052733122 (in base 10) 1L9962 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.


Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01786

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nolpaza»*Estratto determina IP n. 198 del 27 marzo 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOLPAZA 20 Mg Enterosolventní Tablety 98 Enterosolventnich Tablet (7x14) dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/422/07-C, intestato alla società Krka, D.D. Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia e prodotto da Krka, D.D., Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, Novo Mesto, 8501 Slovenia e da Tad Pharma GmbH, D - 27472 Cuxhaven, Heinz, Lohmann, Straße 5, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada Unipersonal con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, Sant Feliu De Llobregat 08980 Barcelona.

Confezione: NOLPAZA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 051181028 (in base 10) 1JTXH4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti: mannitolo, crosopovidone (tipo A, tipo B), sodio carbonato, sorbitolo (E420), calcio stearato nel nucleo della compressa

e ipromellosa, povidone (K 25), titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo (E 172), glicole propilene, acido metacrilico-copolimero etilacrilato, sodio laurilsolfato, polisorbato 80, macrogol 6000 e talco nel rivestimento della compressa.

Officine di confezionamento secondario:

Difarmed SLU, C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, Spagna;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Paesi Bassi;

Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NOLPAZA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 051181028.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NOLPAZA «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - codice A.I.C.: 051181028.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01787

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ellaone».*Estratto determina IP n. 199 del 30 marzo 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ELLAONE*1 CPR RIV 30 mg autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/09/522/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Abacus Medicine A/S con sede legale in Kalvebod Brygge 35, 1560 København V, Danimarca.

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 052919014 (in base 10) 1LGYR6(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.



Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 30 mg di ulipristal acetato;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone, croscarmellosio sodico, magnesio stearato;

rivestimento con film: alcol polivinilico (E1203), macrogol (E1521), talco (E553b), titanio diossido (E171), polisorbato 80 (E433), ossido di ferro giallo (E172), silicato di alluminio e potassio (E555).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 052919014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Ellaone» 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALL) - 1 compressa.

Codice A.I.C.: 052919014.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni di vendita

La dispensazione del farmaco deve avvenire contemporaneamente alla consegna di un opportuno materiale informativo sulla contraccettione, il cui modello è allegato alla presente determina. Detto materiale informativo deve essere allegato alle singole confezioni di «Ellaone» e deve essere consegnato alle pazienti, da parte del farmacista, in formato cartaceo al momento della dispensazione delle singole confezioni del medicinale.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01788

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fluimucil Mucolitico».

Estratto determina IP n. 200 del 30 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL HUSTENLÖSER AKUT 600 mg brausetabletten - 10 brausetabletten dalla Germania con numero di autorizzazione 32364.02.00, intestato alla società ZAMBON GmbH - Lietzenburger Straße 99-10707 Berlino Germania e prodotto da Zambon S.p.a. - via Della Chimica n. 9 - Vicenza - Italia, con le specificazioni di seguito in-

dicare a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredi n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: FLUIMUCIL MUCOLITICO «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister Al/PE-PA/Al/PE - codice A.I.C.: 049007026 (in base 10) 1GRLFL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: N-acetilcisteinamg 600 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, acido citrico, aroma limone (contenente glucosio), aspartame (E951);

Modificare l'avvertenza relativa al sodio riportata al paragrafo 2 del foglio illustrativo come di seguito riportato: FLUIMUCIL MUCOLITICO contiene sodio.

Questo medicinale contiene 157,9 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) in ciascuna compressa. Questo equivale a 7,9 % dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare FLUIMUCIL MUCOLITICO» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Modificare al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di FLUIMUCIL MUCOLITICO e contenuto della confezione» come di seguito riportato:

FLUIMUCIL MUCOLITICO 600 mg compresse effervescenti rotonde, bianche, in blister Al/PE-PA/Al/PE.

Scatola da 10 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Corzano (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLUIMUCIL MUCOLITICO «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister Al/PE-PA/Al/PE - codice A.I.C.: 049007026.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLUIMUCIL MUCOLITICO «600 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister Al/PE-PA/Al/PE - codice A.I.C.: 049007026.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti



negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01789

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina IP n. 201 del 30 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX, 3 mg/ml + 1 mg/ml collyre EN suspension 1 bottle of 5 ml dal Belgio con numero di autorizzazione BE144873, intestato alla società Novartis Pharma NV (Belgio) Medialaan 40 B-1800 Vilvoorde Belgio e prodotto da Novartis Farmaceutica S.A., Gran via Corts Catalanes 764, 08013 Barcelona, Spagna, da SA Alcon-Couvreur NV (ora Novartis Manufacturing NV), Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgio, da Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Germania e da Siegfried EL Masnou S.A., Camil Fabra 58, 08320 EL Masnou, Spagna, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredi, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce in ldpe da 5 ml - codice A.I.C.: 041670112 (in base 10) 17RPH0 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio sospensione.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o sodio idrossido (per aggiustare il pH), acqua depurata.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare TOBRADEX» del foglio illustrativo e sulle etichette come di seguito riportato:

collirio: non congelare. Non usi il medicinale oltre 4 settimane dopo la prima apertura del contenitore. Conservare il flacone in posizione verticale.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di TOBRADEX e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

TOBRADEX collirio è una sospensione di colore da bianco a bianco sporco, contenuta in un flacone contagocce di plastica da 5 ml con tappo a vite.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Corzano (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050, Polonia;

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce in ldpe da 5 ml - codice A.I.C.: 041670112.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce in ldpe da 5 ml - codice A.I.C.: 041670112.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01790

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anagrelide Accord».

Con la determina n. aRM - 48/2026 - 4852 del 31 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Accord Healthcare, S.L.U., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ANAGRELIDE ACCORD:

confezione: 045524016;

descrizione: «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone

HDPE;

confezione: 045524028;

descrizione: «1 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone


HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01795

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strattera»

Con la determina n. aRM - 49/2026 - 1277 del 31 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Eli Lilly Italia S.p.a., l'autorizzazione



all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: STRATTERA;
 confezione: 037063056;
 descrizione: «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063068;
 descrizione: «10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063070;
 descrizione: «10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063082;
 descrizione: «10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063094;
 descrizione: «18 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063106;
 descrizione: «18 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063118;
 descrizione: «18 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063120;
 descrizione: «18 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063132;
 descrizione: «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063144;
 descrizione: «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063157;
 descrizione: «25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063169;
 descrizione: «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063171;
 descrizione: «40 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063183;
 descrizione: «40 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063195;
 descrizione: «40 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063207;
 descrizione: «40 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063219;
 descrizione: «60 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063221;
 descrizione: «60 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063233;
 descrizione: «60 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063245;
 descrizione: «60 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063258;
 descrizione: «80 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063260;

descrizione: «80 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063272;
 descrizione: «80 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063284;
 descrizione: «80 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063296;
 descrizione: «100 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063308;
 descrizione: «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063310;
 descrizione: «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063322;
 descrizione: «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister PVC/PE/PCTFE/AL;
 confezione: 037063409;
 descrizione: «4 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml;
 confezione: 037063411;
 descrizione: «4 mg/ml soluzione orale» 3 flaconi in vetro da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01796

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azitromicina Pfizer».

Con la determina n. aRM - 50/2026 - 40 del 31 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AZITROMICINA PFIZER.

Confezione: 027897026.

Descrizione: «200 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone da 1500 mg.

Confezione: 027897040.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.


26A01797

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni locali - triennio 2022-2024

Il giorno 23 febbraio 2026 alle ore 15,00, presso la sede dell'A. Ra.N, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area funzioni locali 2022-2024.



Per l'A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo (*firmato*)

Per le: organizzazioni sindacali	Per le: confederazioni sindacali
FEDIRETS (<i>firmato</i>)	COSMED (<i>firmato</i>)
CISL FP (<i>firmato</i>)	CISL (<i>firmato</i>)
FP CGIL (<i>non firmato</i>)	CGIL (<i>non firmato</i>)
UIL FPL (<i>firmato</i>)	UIL (<i>firmato</i>)
U.N.S.C.P. (<i>firmato</i>)	

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO ALL'AREA FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2022-2024

INDICE

I. Parte comune

Titolo I Disposizioni generali

Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza

Art. 1. Campo di applicazione

Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Titolo II Relazioni sindacali

Capo I Sistema delle relazioni sindacali

Art. 3. Obiettivi e strumenti

Art. 4. Informazione

Art. 5. Confronto

Art. 6. Organismo paritetico per l'innovazione

Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

Titolo III Disposizioni comuni su istituti normativi ed economici

Capo I Disposizioni sul lavoro agile

Art. 9. Linee generali per il lavoro agile

Capo II Disposizioni comuni su istituti normativi

Art. 10. Ferie e festività

Art. 11. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

Art. 12. Congedi dei genitori

Capo III Disposizioni comuni su istituti economici

Art. 13. Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato

Art. 14. Patrocinio legale in caso di aggressioni

Art. 15. *Welfare* integrativo

Art. 16. Termini del preavviso

Capo IV Formazione e strumenti di *age management*

Art. 17. Principi generali e finalità della formazione

Art. 18. Obiettivi e strumenti di *age management*

II. Sezione Dirigenti regioni ed autonomie locali

Titolo I Introduzione alla sezione

Art. 19. Destinatari della sezione «Dirigenti RAL»

Titolo II Relazioni sindacali

Art. 20. Confronto materie

Art. 21. Contrattazione integrativa: materie

Titolo III Trattamento economico

Art. 22. Incremento trattamento economico fisso

Art. 23. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 24. Incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

Art. 25. Trattamento economico del personale in distacco sindacale

ALLEGATO

III. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali

Titolo I Introduzione alla sezione

Art. 26. Destinatari della sezione «Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali»

Titolo II Relazioni sindacali

Art. 27. Confronto materie

Art. 28. Confronto regionale

Art. 29. Contrattazione collettiva integrativa: materie

Titolo III Trattamento economico

Art. 30. Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione fissa

Art. 31. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 32. Incrementi dell'indennità di struttura complessa

Art. 33. Incremento Fondi

IV. Sezione segretari comunali e provinciali

Titolo I Introduzione alla sezione

Art. 34. Destinatari della sezione «Segretari comunali e provinciali»

Titolo II Trattamento economico

Art. 35. Incrementi dello stipendio tabellare

Art. 36. Incrementi della retribuzione di posizione

Art. 37. Effetti dei nuovi trattamenti economici

Art. 38. Disciplina della retribuzione di posizione

Art. 39. Disciplina della retribuzione di risultato

Art. 40. Ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato

Dichiarazione congiunta n. 1

Dichiarazione congiunta n. 2

Dichiarazione congiunta n. 3

Dichiarazione congiunta n. 4

I. PARTE COMUNE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3 del «CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale» sottoscritto il 22 febbraio 2024, di seguito CCNQ 22 febbraio 2024.

2. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell'area funzioni locali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNQ del 22 febbraio 2024.

3. Con il termine «amministrazioni del comparto sanità» si intendono, ove non specificato, le amministrazioni del comparto sanità destinarie dei precedenti CCNL della preesistente Area III.

4. Con il termine «ente/i», si intendono, ove specificato, le amministrazioni del comparto delle funzioni locali, destinarie dei precedenti CCNL della preesistente Area II.

5. Con il termine «dirigente/i regioni ed autonomie locali - RAL», senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinarie dei precedenti CCNL della preesistente Area II.



6. Con il termine «dirigenti amministrativi, tecnici e professionali - PTA» si intendono esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità.

7. Con il termine «segretario/i» si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì tutte le amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «Decreto legislativo n. 165/2001».

9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come riferimento al decreto legislativo n. 267/2000.

10. Il riferimento al Ministero interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, è riportato come «Ministero dell'interno».

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell'area funzioni locali, dell'Area II, dell'Area III e dei segretari comunali e provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 2.

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro tre mesi dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. L'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025-2027, continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025).

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti firmatarie, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Capo I

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3.

Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'area e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche su proposta della parte datoriale o di una o più organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari o ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni dell'Area a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;

si migliora la qualità delle decisioni assunte;

si sostengono e si favoriscono la crescita professionale, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa, tecnologica e di riforma della pubblica amministrazione;

si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro;

si promuovono e si favoriscono le modalità di lavoro che consentano una migliore armonizzazione con la vita privata e familiare.

4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni dell'area si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione collettiva integrativa.

5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su tematiche, atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o di tematiche aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

informazione;

confronto; il confronto può essere anche regionale per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, secondo le previsioni dell'art. 28 (Confronto regionale), della distinta sezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;

organismi paritetici di partecipazione.

6. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8.

7. La contrattazione collettiva integrativa è sostituita dal confronto nell'ipotesi di cui all'art. 21, comma 4 (Contrattazione collettiva integrativa dirigenti RAL).

8. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministra-



zione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

9. Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso, previste dalla disciplina in materia di trasparenza e accesso agli atti nei modi e termini di legge.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 (Obiettivi e strumenti) del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 4.

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti), comma 2, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 20, 21, 27 e 29, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle organizzazioni sindacali. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno cinque giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti. Negli enti con più di quindici dirigenti in servizio, l'informativa relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale e alle modalità attuative dello stesso è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie).

6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui non vi sia l'obbligo di costituzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, o negli enti che non lo costituiscano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso articolo, i dati con riferimento alle dotazioni organiche e alle procedure concorsuali programmate, nonché i dati sui contratti a tempo determinato o assunzioni ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000, i dati sulle assenze del personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 17 dicembre 2020, i dati sugli andamenti formativi, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'amministrazione in assenza di trasferimento del personale.

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL del 16 luglio 2024.

Art. 5.

Confronto

1. Il confronto, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nelle singole sezioni, è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, di esprimere valutazioni esaurienti e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi anche singolarmente; l'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta, anche con modalità telematiche. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse, l'amministrazione può procedere all'adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo.

3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli articoli 20 e 27 del presente CCNL e 55 del CCNL del 16 luglio 2024 nelle distinte sezioni del presente CCNL, nonché le materie dell'Organismo paritetico per l'innovazione, di cui all'art. 6, comma 2, nei casi di cui al comma 6 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto nell'apposita sezione, per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale tra i soggetti sindacali identificati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL e il Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti designati da ANCI e UPI per parte datoriale.

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 5 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 6.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le amministrazioni destinatarie del presente CCNL, ivi comprese le Unioni di comuni con almeno sei unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione. Le province e le città metropolitane possono costituire l'organismo in forma associata sulla base di protocolli d'intesa tra le amministrazioni interessate e le organizzazioni sindacali di cui al periodo precedente.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull'organizzazione, innovazione anche tecnologica, miglioramento dei servizi, della promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo, anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato e di fenomeni di *burn-out*, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e su cambiamenti conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale, inclusa l'introduzione di programmi di *mentorship* focalizzati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione collettiva integrativa.

3. L'organismo paritetico per l'innovazione è istituito presso ciascuna amministrazione di cui al comma 1. Le stesse entro trenta giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono ad attivarlo, previa istituzione ove non presente, e ad aggiornarne la composizione. Esso:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza nelle decisioni pari alla componente sindacale;

b) si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), manifestino un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c) trasmette proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;

d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 17 dicembre 2020;



f) redige un *report* annuale delle proprie attività.

4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lettera c).

5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, con cadenza semestrale i dati sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche e alle procedure concorsuali programmate, nonché i dati sui contratti a tempo determinato o assunzioni ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000, i dati sulle assenze del personale di cui all'art. 29 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 17 dicembre 2020, i dati sugli andamenti formativi, nonché l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'amministrazione in assenza di trasferimento del personale.

6. Nel caso in cui l'organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3, e fino alla sua costituzione, le materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste. Tale disposizione si applica, altresì, nel caso in cui l'organismo non si riunisca almeno tre volte all'anno ai sensi del comma 3, lettera b).

7. L'organismo di cui al presente articolo, istituito presso i singoli enti-locali, opera anche nei confronti dei segretari comunali e provinciali ove le questioni affrontate siano compatibili con il ruolo e le funzioni di questi ultimi.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 6 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 7.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

1. La contrattazione collettiva integrativa, fatta eccezione per i segretari comunali e provinciali, si svolge ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione collettiva integrativa può svolgersi, ai sensi dell'art. 46 del CCNL del 17 dicembre 2020, anche a livello territoriale per i dirigenti degli enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della preesistente Area II.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale previsione non si applica per la contrattazione integrativa dei segretari comunali.

3. La disciplina di cui al comma 2 lettera b) trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165/2001.

4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.

5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli articoli 21 e 29, nelle distinte sezioni del presente CCNL.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 8.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli articoli 21 e 29 indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) (criteri di riparto), ed all'art. 29, comma 1, lettera a) sono negoziate con cadenza annuale.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato, anche con modalità telematiche, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) e di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'amministrazione fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 57 (Fondo retribuzione di posizione e di risultato) del CCNL del 17 dicembre 2020 e all'art. 90 e 91 (Fondo retribuzione di risultato PTA) del CCNL del 17 dicembre 2020.

5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL.

6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 del CCNL 16 luglio 2024, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione, per il prescritto parere di competenza. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 16 luglio 2024.



TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI
NORMATIVI ED ECONOMICI

Capo I

DISPOSIZIONI SUL LAVORO AGILE

Art. 9.

Linee generali per il lavoro agile

1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascuna amministrazione con proprio regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in modalità mista alternando giornate di lavoro all'interno dei locali dell'amministrazione e giornate di lavoro all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente articolo.

4. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.

5. L'amministrazione, previo confronto di cui agli art. 20, comma 1, lettera g) e all'art. 27, comma 1, lettera f) (Confronto materie, sezioni specifiche), individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

6. L'amministrazione, nel dare accesso al lavoro agile, ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione, previa contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera n) e dell'art. 29, comma 1, lettera n), avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo individuale di cui all'art. 12 del CCNL 16 luglio 2024 è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale.

7. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alla incentivazione della *performance* e alle

iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 11 del CCNL 16 luglio 2024.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI

Art. 10.

Ferie e festività

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977.

3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di trentadue giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al Ministero dell'interno o altra amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.

6. Dopo tre anni di servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.


7. Sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.

8. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 14 del CCNL 16 luglio 2024 conservano il diritto alle ferie.

10. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una festività nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.

11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario. Nel caso in cui l'amministrazione verifichi l'inconciliabilità delle ferie con le esigenze di servizio, il diniego delle ferie deve avvenire in forma scritta, preferibilmente, ove possibile, mediante posta elettronica istituzionale.



11-*bis*. L'ente monitora nel corso dell'anno l'effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verificano i casi di cui al comma 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle stesse, invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini previsti.

12. Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica della conciliabilità con le esigenze di servizio, è consentita la possibilità di fruire di almeno quindici giorni di ferie consecutive nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 17 dicembre 2020.

14. Qualora le ferie già in godimento siano motivatamente interrotte o sospese per esigenze di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonché al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell'interessato informare tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del CCNL del 16 luglio 2024.

17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 20, comma 2 del CCNL del 17 dicembre 2020, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 15.

18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 19 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 11.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di *day - hospital*, accessi ambulatoriali, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e *follow-up* specialistico. In tali giornate il personale ha diritto all'intero trattamento economico.

2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa, certificati anche dal medico di medicina generale.

4. I giorni di assenza dovuti alle casistiche di cui al comma 1 e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata che ha reso la prestazione ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedente.

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale anche con riferimento a patologie preesistenti.

7. La presente disciplina ricomprende anche i casi di trapianti di organi e/o tessuti.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 16 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 12.

Congedi dei genitori

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 con le specificazioni di cui al presente articolo.

2. Nel periodo di congedo di maternità e di paternità di cui agli articoli 16, 17, 27-*bis* e 28, del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

2-*bis*. I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono computati per intero nella tredicesima mensilità e non comportano riduzioni di ferie e riposi, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita di ciascun bambino, nei casi di congedo per la malattia del figlio, previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 3.

5. I periodi di assenza del congedo parentale, nonché quelli di cui al comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza entro i termini previsti dalla richiamata norma di legge. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 151/2001.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 17 del CCNL 16 luglio 2024.



Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI ECONOMICI

Art. 13.

Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della *performance* conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti e ai dirigenti amministrativi tecnici e professionali che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 25%, negli enti con un numero di dirigenti non superiore a 10 unità in servizio, di almeno il 30%, negli enti con un numero di dirigenti superiore alle 10 unità in servizio, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Le amministrazioni che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.

3. La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 29 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lettera b).

4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3, nonché i criteri per regolare eventuali casi di parità.

5. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) e di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) (Contrattazione integrativa: materie), è possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse destinate a retribuzione di risultato — anche aggiuntiva rispetto alle risorse precedentemente destinate — al raggiungimento di uno o più obiettivi d'impatto rilevanti ed oggettivamente misurabili, anche trasversali a più unità organizzative o riferiti all'azione dell'ente nel suo complesso, direttamente collegati a benefici concreti e verificabili per la collettività o per l'utenza, anche in correlazione con l'attuazione di misure pianificate nel PNRR.

6. Per le Camere di commercio — fermi i principi generali dell'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di risultato e del progressivo incremento delle stesse nel rispetto dei limiti di legge — gli obiettivi di cui al comma 5 possono essere individuati e misurati anche sulla base di indirizzi nazionali per tutto il sistema camerale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di risultato.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 14.

Patrocinio legale in caso di aggressioni

1. Gli enti sono tenuti a garantire la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative più opportune per la tutela degli stessi.

2. L'ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere a difesa per tutti i gradi di giudizio — ivi inclusi gli oneri relativi a consulenti tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio — facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un legale e un consulente tecnico diversi, proponendoli all'ente che decide in merito.

3. L'ente nei casi di cui al comma 2 può costituirsi parte civile.

4. Nell'ipotesi di aggressione, l'Ente può prevedere a favore del personale un supporto psicologico ove richiesto dal personale stesso.

Art. 15.

Welfare integrativo

1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 21, comma 1, lettera d) e all'art. 29, comma 1, lettera d) (Contrattazione integrativa materie specifiche sezioni) misure di *welfare* integrativo in favore del personale di cui all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) del presente contratto, tra i quali, a titolo esemplificativo:

a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);

b) supporto all'educazione, all'istruzione e promozione del merito dei figli;

c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;

d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

f) incentivazione alla mobilità sostenibile;

g) altre categorie di beni e servizi che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 57 e 91 del CCNL del 17 dicembre 2020, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, primo periodo e 91 comma 11 del CCNL 17 dicembre 2020.

3. Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1, lettera e) o, comunque, per una migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del presente articolo, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 16.

Termini del preavviso

1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

Dirigenti RAL:

a) otto mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a due anni;

b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui alle lettere a) e b) sono ridotti ad un quarto.

Dirigente PTA:

a) otto mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a due anni;

b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.

In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui alle lettere a) e b) è di tre mesi.

Segretari comunali e provinciali:

a) due mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) tre mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a dieci anni;



c) quattro mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre dieci anni.

In caso di dimissioni del segretario i termini di cui alle lettere a), b) e c) sono ridotti alla metà.

2. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

4. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 3.

5. Durante il periodo di preavviso, compatibilmente con le esigenze organizzative e tenuto conto delle esigenze del dirigente, è possibile fruire delle ferie.

6. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

7. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 10, comma 13 (Ferie e festività) una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

8. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 9 del CCNL 10 aprile 1996 per i dirigenti RAL, all'allegato 3 al CCNL del 3 novembre 2005 per i dirigenti PTA, all'art. 54, comma 9 del CCNL del 16 maggio 2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999 per i segretari comunali e provinciali.

9. La presente disciplina si applica anche nei casi dei segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità ed il riferimento «all'amministrazione» di cui ai commi precedenti è da intendersi al Ministero dell'interno.

10. Fermo restando quanto previsto al comma 8, il presente articolo disapplica e sostituisce, per i dirigenti RAL, l'art. 31 del CCNL 10 aprile 1996, per i dirigenti PTA, l'art. 38 del CCNL 5 dicembre 1996, per i segretari comunali e provinciali l'art. 54 del CCNL del 16 maggio 2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999.

Capo IV

FORMAZIONE E STRUMENTI DI AGE MANAGEMENT

Art. 17.

Principi generali e finalità della formazione

1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione dei dirigenti, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e dei segretari, svolge un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni.

2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, le amministrazioni assumono la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in attività formative.

3. Le attività di formazione, considerate ad ogni effetto come attività lavorativa sono in particolare rivolte a:

valorizzare il patrimonio professionale presente nelle amministrazioni;

assicurare il supporto conoscitivo al fine di garantire l'operatività dei servizi migliorandone la sicurezza, la qualità e l'efficienza;

garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il

costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;

favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle potenzialità del personale in funzione dell'affidamento di incarichi diversi;

incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di sicurezza, qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo orientati al miglioramento della qualità dei servizi resi.

3-bis. Le amministrazioni assicurano, per tutto il personale dirigente, un monte minimo di quaranta ore annue di formazione. Tale formazione può essere realizzata anche mediante modalità digitali o a distanza (FAD), nel rispetto dei requisiti di tracciabilità e attestazione della partecipazione. In tale ambito, le amministrazioni assicurano inoltre specifici percorsi di aggiornamento manageriale e organizzativo, finalizzati allo sviluppo delle competenze di *leadership*, innovazione e gestione del cambiamento.

3-ter. La partecipazione alle attività formative dei dirigenti, anche in considerazione dell'assenza di obblighi orari, è concordata con l'amministrazione, nel rispetto delle esigenze organizzative e della pianificazione annuale o triennale della formazione. Le iniziative proposte dal dirigente e ritenute dall'ente coerenti con i propri fabbisogni sono considerate attività di servizio utile a tutti gli effetti.

3-quater. Le amministrazioni possono realizzare iniziative formative singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, aziende o enti del comparto, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le università, gli enti e le scuole regionali di formazione della pubblica amministrazione e del servizio sanitario, nonché con ordini professionali, enti di ricerca, associazioni tecnico-scientifiche e altri soggetti pubblici o privati accreditati a livello nazionale o regionale.

Le collaborazioni possono essere formalizzate mediante convenzioni o protocolli d'intesa, anche in raccordo con programmi nazionali o regionali di formazione manageriale e di sviluppo delle competenze.

4. In relazione alle finalità di cui al comma 3, le amministrazioni prevedono forme di verifica dell'utile apprendimento e dell'impatto dell'azione formativa anche in termini di modifica dei comportamenti e di miglioramento dell'organizzazione.

5. Nell'ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.

6. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.

7. Per i segretari la formazione, sia di avanzamento professionale, sia di aggiornamento, oltre a perseguire le finalità di cui ai commi precedenti, è finalizzata all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo, anche con riferimento alle previsioni di cui all'art. 101 del CCNL 17 dicembre 2020.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 51 del CCNL 17 dicembre 2020 e l'art. 30 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 18.

Obiettivi e strumenti di age management

1. Nel quadro generale delle politiche di gestione dei dirigenti RAL, dei dirigenti PTA e dei segretari, le amministrazioni devono porre particolare attenzione all'aumento dell'età media dei lavoratori, adottando strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della persona lungo l'intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;

b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l'efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;

c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;



d) formazione continua.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 potranno essere perseguiti, nel rispetto della normativa vigente e delle relazioni sindacali di cui al Capo I del Titolo II, attraverso:

a) la valorizzazione del ruolo attivo del dirigente o del segretario con maggiore esperienza all'interno dell'amministrazione, come portatore di un prezioso patrimonio di competenze e conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, le amministrazioni promuovono il dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento per i neoassunti e momenti di formazione *peer-to-peer* volti a favorire lo scambio di competenze tra le diverse generazioni, riducendo così il rischio di isolamento e agevolando l'integrazione delle nuove risorse;

b) l'introduzione di maggiore flessibilità nella gestione del lavoro del personale, ad esempio attraverso la promozione di modalità di lavoro a distanza;

c) il monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute dei lavoratori;

d) una revisione delle modalità di formazione e *training* con l'obiettivo di ritardare o eliminare il rischio di *skills obsolescence* del personale.

3. Gli enti effettuano annualmente il monitoraggio delle politiche di *age management* poste in essere. Le modalità di attuazione delle politiche di *age management* sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7.

II. Sezione dirigenti regioni ed autonomie locali

TITOLO I

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 19.

Destinatari della sezione «Dirigenti RAL»

1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 22 febbraio 2024, degli enti e delle amministrazioni, già destinatarie dei precedenti CCNL e della preesistente Area II.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 20.

Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto:

a) i criteri per la graduazione delle posizioni correlati alle funzioni e alle connesse responsabilità, anche in relazione a quanto previsto all'art. 60, comma 2 del CCNL del 16 luglio 2024;

b) i criteri dei sistemi di valutazione della *performance*, anche in relazione a quanto previsto dall'art. dall'art. 39, comma 1 (Risultato segretari comunali e provinciali), tenendo conto, tra l'altro, di quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023, in materia di tempestività dei pagamenti;

c) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

d) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno nel rispetto delle risorse minime da stanziare di cui all'art. 17 (Principi generali e finalità della formazione) comma 6;

e) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità

professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di *performance* individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico;

f) le materie oggetto di contrattazione nella specifica ipotesi dell'art. 21, comma 4 (Contrattazione integrativa materie);

g) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile; i presenti criteri sono applicabili anche ai segretari;

h) le materie individuate quale oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, in sede di organismo paritetico per l'innovazione;

i) andamenti occupazionali.

l) strumenti per l'attuazione delle politiche di *age-management* ai sensi dell'art. 18 (Obiettivi e strumenti di *age management*);

m) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni e delle molestie sul lavoro.

2. Nell'ambito della graduazione della posizione di cui alla lettera a), si terrà conto della specificità della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale con una pesatura adeguata alla complessità degli enti e dell'incarico svolto, nonché della complessità dell'attività svolta dalle Avvocature degli enti.

3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 34 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 21.

Contrattazione integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57 del CCNL del 17 dicembre 2020 (Disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato);

b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 (Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato);

c) la definizione della percentuale di cui all'art. 40 (Incarichi *ad interim*) comma 2 del CCNL del 16 luglio 2024, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico *ad interim* per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 16 luglio 2024, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, quali ad esempio, quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD) e di *data protection officer* (DPO);

d) i criteri generali per la definizione dei piani di *welfare* integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 15 (*Welfare* integrativo); i presenti criteri sono applicabili anche ai segretari;

e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 43 (Onnicomprensività) del CCNL 16 luglio 2024, nonché la correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;

f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7 maggio 2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;

g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17 dicembre 2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;

h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014;

i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 25 (Trattamento economico distacco sindacale);



l) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili anche ai segretari;

m) i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2013; i presenti criteri sono applicabili anche ai segretari;

n) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile, nonché l'individuazione in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazioni rese in modalità agile;

o) i criteri di ripartizione dei proventi delle violazioni del codice della strada tra le diverse finalità di utilizzo di cui all'art. 41 del CCNL 16 luglio 2024.

2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere f), l) e n).

3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6, sono quelle di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), g), h), i), m) ed o).

4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 20 (Confronto), salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 del CCNL del 17 dicembre 2020 sulla contrattazione integrativa di livello territoriale.

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 35 del CCNL 16 luglio 2024.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 22.

Incremento trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti, definito dall'art. 37, comma 3 del CCNL 16 luglio 2024 nella misura di euro 47.015,77 è incrementato:

per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione di anticipazione nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare è rideterminato in euro 50.005,77.

4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 31 dicembre 2021, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di euro 1.792,44. Alla copertura degli incrementi di cui al presente comma concorrono le risorse di cui all'art. 24 (Incrementi Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.

6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, i nuovi valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di euro 14.515,11 e nel valore massimo di euro 48.084,81.

Art. 23.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 22 hanno effetto integralmente, in base alle norme vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 24.

Incrementi del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 39 del CCNL 16 luglio 2024 è stabilmente incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di un importo pari al 3,05% del monte salari anno 2021 relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione.

2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 22 (Incremento del trattamento economico fisso), commi 4 e 5 e per la parte residuale, sono destinate a retribuzione di risultato e *welfare* integrativo.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare la parte variabile del presente fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare a retribuzione di risultato. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci degli enti.

Art. 25.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente sezione in distacco sindacale si compone:

a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni *ad personam* o RIA in godimento;


b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17 dicembre 2020, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

2. La misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b), è definita in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL del 17 dicembre 2020.

3. In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lettera b) erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.

5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2022, la percentuale di cui al comma 1, lettera b) è applicata al valore medio nell'anno 2021 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 sopra citato, con



esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

6. In caso di distacco *part-time* o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 44 del CCNL del 16 luglio 2024.

III. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali

TITOLO I

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 26.

Destinatari della sezione «Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali»

1. La presente sezione si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 22 febbraio 2024, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari dei precedenti CCNL della preesistente Area III.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 27.

Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto:

a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;

b) i criteri dei sistemi di valutazione della *performance* dei dirigenti tenendo conto, tra l'altro, di quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto-legge n. 13/2023, in materia di tempestività dei pagamenti;

c) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

d) i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, nonché i criteri e le procedure per il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno nel rispetto delle risorse minime da stanziare di cui all'art. 17, (Principi e finalità della formazione) comma 6;

f) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, con riferimento al lavoro agile;

g) andamenti occupazionali;

h) le materie individuate quale oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 6 comma 6, in sede di organismo paritetico per l'innovazione;

i) strumenti per l'attuazione delle politiche di *age-management* ai sensi dell'art. 18 (Obiettivi e strumenti di *age management*);

l) linee generali di indirizzo per l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni e delle molestie sul lavoro.

2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 46 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 28.

Confronto regionale

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle amministrazioni nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende - anche per lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa, ove prevista ai sensi dell'art. 29 (Contrattazione collettiva integrativa), nelle seguenti materie:

a) metodologie di utilizzo da parte delle amministrazioni di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 90 ed all'art. 91 del CCNL del 17 dicembre 2020;

b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di *performance* dei dirigenti;

c) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale;

d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 maggio 2010 delle Aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla cooperazione;

e) indicazioni per la realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;

f) modalità di incremento del Fondo in caso di aumento della dotazione organica o dei servizi anche ad invarianza di essa, ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 91 del CCNL del 17 dicembre 2020;

g) progetti di riorganizzazione collegati ai fondi del PNRR.

2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 47 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 29.

Contrattazione collettiva integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa:

a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90 (Fondo retribuzione di posizione) e di quelle di cui all'art. 91 del CCNL 17 dicembre 2020;

b) i criteri per la determinazione e attribuzione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì definite le misure percentuali di cui all'art. 13 (Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato);

c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito delle risorse da queste stabilite, nonché la correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;

d) i criteri generali per la definizione dei piani di *welfare* integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 15;

e) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti all'organizzazione dei servizi;

f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'accordo dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 25 settembre 2001 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;

g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31 del CCNL 17 dicembre 2020, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;

h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e delle disposizioni



contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della preesistente Area III che, pertanto, sono confermate;

i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico *ad interim* per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 73, commi 7 e 8 del CCNL 17 dicembre 2020; eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento di specifici incarichi previsti dalle norme vigenti, quali ad esempio quello di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), di responsabile della transizione digitale (RTD) e di *data protection officer* (DPO);

j) i criteri generali per l'attribuzione dei proventi dell'attività di supporto alla libera professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'azienda;

k) l'eventuale elevazione della misura prevista dall'art. 53, comma 6, del CCNL del 16 luglio 2024 (Pronta disponibilità) primo periodo per remunerare la pronta disponibilità, con relativo onere a carico del Fondo di cui all'art. 91 del CCNL 17 dicembre 2020, nonché la definizione degli importi corrisposti in caso di chiamata di cui allo stesso comma 6 ultimo periodo, nell'ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati;

l) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

m) i criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2013;

n) i criteri di priorità per l'accesso al lavoro agile, nonché l'individuazione in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazioni rese in modalità agile.

2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere e), f), l) ed n).

3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 6, sono quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), d, g), h), i), j), k) ed m).

4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 48 del CCNL 16 luglio 2024.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 30.

Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione fissa

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dei dirigenti, definito dall'art. 49, comma 3 del CCNL 16 luglio 2024 nella misura di euro 47.015,77 è incrementato:

per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, di euro 230,00 lordi mensili per tredici mensilità.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare è rideterminato in euro 50.005,77.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la retribuzione di posizione fissa annua lorda per tredici mensilità della dirigenza di cui alla presente sezione, è rideterminata nei valori di cui alla seguente tabella:

Retribuzione di posizione fissa

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità¹

Tipologie di incarico	Retribuzione di posizione fissa
Incarico di direzione di struttura complessa	20.648,00
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale	13.192,00
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	6.468,00

5. Per effetto della rideterminazione di cui al comma 4 il valore complessivo della retribuzione di posizione, intesa come somma tra parte fissa e parte variabile, è ridefinita entro valori massimi annui lordi per tredici mensilità di cui alla seguente tabella:



Valori massimi di retribuzione di posizione

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Tipologie di incarico	Valori in Euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di direzione di struttura complessa	52.648,00
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale	43.692,00
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	42.968,00

Art. 31.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 30 hanno effetto integralmente, in base alle norme vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 32.

Incrementi dell'indennità di struttura complessa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore annuo lordo per tredici mensilità dell'indennità di struttura complessa di cui all'art. 51 del CCNL 16 luglio 2024 è rideterminato in euro 11.265,00.

Art. 33.

Incremento Fondi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 52, comma 1, del CCNL del 16 luglio 2024 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a euro 1.630,02 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Quota parte di detto incremento è destinato alla copertura di quanto previsto dall'art. 30 (Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione fissa), comma 4 e dall'art. 32 (Incrementi dell'indennità di struttura complessa).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Fondo per la retribuzione risultato e altri trattamenti accessori di cui all'art. 52, comma 2 del CCNL del 16 luglio 2024 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a euro 260,00 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Le suddette risorse incrementali possono essere destinate anche, in tutto o in parte, alternativamente, a welfare integrativo.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun'azienda o ente può ulteriormente incrementare il Fondo di cui al comma 2, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque

non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021, relativo al personale destinatario del medesimo Fondo. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei rispettivi bilanci delle aziende o enti.

IV. Sezione segretari comunali e provinciali

TITOLO I

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 34.

Destinatari della sezione «Segretari comunali e provinciali»

1. La presente sezione si applica, secondo le previsioni, dell'art. 7, comma 3, del CCNQ del 22 febbraio 2024, ai segretari comunali e provinciali, iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 35.


Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il 16 luglio 2024 sono incrementati:

per l'anno 2022, di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

per l'anno 2023, di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione economica di cui all'art. 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 già erogata in tale anno ai sensi dell'art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;

con decorrenza 1° gennaio 2024, degli importi mensili lordi per tredici mensilità indicati nella seguente tabella:



Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1.1.2024
A	230,00
B	230,00
C	184,00

2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 609, della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 213/2023. L'erogazione disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 145/2023, per gli enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l'anno 2024, ai sensi del comma 1, terzo alinea.

3. A seguito dell'applicazione del comma 1, terzo alinea, i nuovi stipendi tabellari annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità dei segretari comunali e provinciali sono, pertanto, rideterminati, a decorrere dal 1° gennaio 2024, negli importi indicati nella seguente tabella:

Retribuzione tabellare annua

Valori in Euro annui lordi comprensivi di tredicesima mensilità

Fascia	Dal 1.1.2024
A	50.005,77
B	50.005,77
C	40.004,59

Art. 36.

Incrementi della retribuzione di posizione


1. Con decorrenza 1° gennaio 2024, la retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 60 del CCNL 16 luglio 2024 è incrementata degli importi annui lordi indicati nella seguente tabella:

Incrementi della retribuzione di posizione dal 1° gennaio 2024

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Fascia A	
1) incarichi in enti metropolitani ¹	3.653,00
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	3.003,00
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	1.989,00
Fascia B	
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	1.430,00
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	728,00
Fascia C	
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	689,00

¹ Nella dizione "enti metropolitani" sono comprese le seguenti tipologie: Città Metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di città metropolitane



Art. 37.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 35 (Incrementi tabellari) ed all'art. 36 (Incrementi posizione) comma 1 hanno effetto integralmente, in base alle norme di legge vigenti in materia, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 38.

Disciplina della retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità:

Valori annui lordi minimi e massimi della retribuzione di posizione

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Fascia A	
1) incarichi in enti metropolitani ¹	da 46.707,00 a 68.139,96
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	da 38.593,00 a 56.668,99
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	da 25.507,00 a 37.901,97
Fascia B	
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	da 18.236,00 a 27.532,22
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	da 9.374,00 a 14.796,80
Fascia C	
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	da 8.829,00 a 11.617,87

¹ Nella dizione "enti metropolitani" sono comprese le seguenti tipologie: Città Metropolitane e Comuni coincidenti con sedi di città metropolitane

2. Entro i valori di cui al comma 1, gli enti determinano, previo confronto ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera a), la retribuzione di posizione sulla base dei seguenti criteri di graduazione:

a) complessità e responsabilità delle funzioni di cui all'art. 101 del CCNL 17 dicembre 2020 in relazione al contesto organizzativo;

b) attribuzione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge incidenti sulle responsabilità interne ed esterne, ivi comprese quelle implicanti la partecipazione ad organismi o commissioni, nonché l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

c) situazioni di oggettivo disagio del contesto ambientale, geografico ed organizzativo, anche connesse all'ubicazione della sede, a carenze di organico o a difficoltà socio-economiche.

3. Nei comuni capoluogo e nelle province, diversi dagli enti di cui al comma 3-bis, la soglia massima della retribuzione di posizione di cui al comma 1 può essere autonomamente rideterminata, per tener conto dell'esercizio delle funzioni in presenza di strutture complesse, in misura non superiore al 15% ove sussista la relativa capacità di bilancio e nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

3-bis. Negli enti metropolitani (città metropolitane e comuni coincidenti con sedi di città metropolitane) la soglia massima di cui al comma 3 è pari al 20%.

4. Ferma restando la fascia di appartenenza di cui al comma 1, il comma 3 si applica anche, per la sola durata del periodo dell'incarico e senza effetti sul trattamento dei segretari in disponibilità, ai segretari di un comune aderente ad una Unione, a cui siano attribuite, anche temporaneamente, le funzioni di segretario dell'Unione, qualora la somma delle popolazioni dei comuni aderenti all'Unione corrisponda ad una

fascia demografica superiore, in base a quanto previsto dalla tabella di cui al comma 1.

5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell'ente per l'incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell'ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.

6. Al segretario comunale e provinciale collocato in posizione di disponibilità, l'importo della retribuzione di posizione spetta nella misura minima indicata dal comma 1. Della predetta misura si tiene conto anche ai fini dell'applicazione dell'art. 16-ter, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dell'art. 43, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001. Quanto previsto dai precedenti due periodi non si applica ai segretari collocati in disponibilità cui venga attribuito, ai sensi del comma 1 dell'art. 62 del CCNL del 16 luglio 2024, un incarico di reggenza o supplenza per un periodo non inferiore a trenta giorni. In tale ultimo caso l'ente utilizzatore, con oneri a proprio carico, determina, previa graduazione della posizione, l'ulteriore quota di retribuzione di posizione in applicazione del comma 2.

7. È confermata la disapplicazione di cui all'art. 107, comma 3 del CCNL 17 dicembre 2020, con la decorrenza ivi indicata.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fermo restando il rispetto complessivo dei limiti finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 60 del CCNL 16 luglio 2024.



Art. 39.

Disciplina della retribuzione di risultato

1. Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato alla valutazione della *performance*, la quale dovrà tenere conto anche delle funzioni aggiuntive conferite. I criteri dei sistemi di valutazione della *performance* sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b).

2. Gli enti destinano a tale compenso, con risorse a carico dei rispettivi bilanci e nei limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, un importo non superiore al 10% del monte salari erogato a ciascun segretario nell'anno a cui è riferita la valutazione ai sensi del comma 1.

2-bis. La soglia massima di cui al comma 2 è elevata al 15%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni:

a) segretari di enti con dirigenza, diversi da quelli di cui all'art. 38, comma 3;

b) segretari di enti privi di dirigenza a cui sia stato attribuito un incarico per la copertura di posizione apicale dell'ente temporaneamente priva di titolare, formalmente affidato in conformità all'ordinamento di ciascun ente;

c) segretari a cui siano attribuite le funzioni di segretario di una Unione di comuni.

2-ter. La soglia massima di cui al comma 2 è elevata al 20%, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa ed il rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per i casi di seguito indicati limitatamente al periodo di svolgimento delle relative funzioni:

a) segretari di enti con dirigenza di cui all'art. 38, commi 3 e 3-bis;

b) enti interessati da situazioni di calamità naturale o commissariati per infiltrazioni della criminalità organizzata.

2-quater. I limiti di cui al comma 2-ter possono essere superati negli enti metropolitani di cui all'art. 38, comma 3-bis, fermi restando i limiti della propria capacità di spesa e nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, qualora sia valutata l'esigenza di un allineamento rispetto alle retribuzioni complessive di livello più elevato corrisposte alla dirigenza dell'ente. A tal fine si dovrà tenere conto di tutte le componenti retributive corrisposte al Segretario, ivi compreso il cosiddetto galleggiamento e, comunque, non potrà consentire il superamento delle predette retribuzioni dirigenziali.

3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61 del CCNL 16 luglio 2024.

Art. 40.

Ulteriori risorse destinate a retribuzione di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti incrementano le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, di un importo complessivamente pari allo 0,80% del monte salari anno 2021 relativo ai segretari comunali e provinciali. Le suddette risorse incrementalmente possono essere destinate anche, in tutto o in parte, alternativamente, a *welfare* integrativo.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, ciascun ente può ulteriormente incrementare le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato, secondo la disciplina di cui all'art. 39, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2021 relativo ai segretari comunali e provinciali. I conseguenti oneri sono sostenuti a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei rispettivi bilanci degli enti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti sono concordi nel ritenere che tutte le somme derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano compensi a favore dei dirigenti RAL e PTA debbano transitare dai rispettivi Fondi, di cui agli articoli 57, comma 2, lettera b) e 91, comma 4, lettera f) del CCNL 17 dicembre 2020.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano nel ritenere che agli incrementi delle risorse destinate a retribuzione di posizione e/o di risultato previsti dal presente CCNL (art. 40, comma 1; art. 36; art. 33, commi 1 e 2; art. 24, comma 1), ivi compresi quelli destinati a *welfare*, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 135/2018, in ordine alla non incidenza degli stessi sul limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Premesso che il Ministro della funzione pubblica ha trasmesso all'ARAN l'atto di indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025-2027, riguardanti il personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, le parti sono concordi nel voler avviare, nel più breve tempo possibile — contestualmente alla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dell'area funzioni locali relativo al triennio 2022-2024 — le trattative per il successivo triennio contrattuale 2025-2027.

Sono altresì concordi nel voler concludere tali trattative entro il 2026, anche mediante anticipazione della sola parte economica.

Tutto ciò, al fine di rendere effettivi gli incrementi retributivi così definiti, nonché di garantire continuità, e se possibile, contestualità tra gli incrementi retributivi relativi al triennio 2022-2024 e quelli del successivo triennio 2025-2027.

Per il pieno rispetto di quanto previsto nella presente dichiarazione, la parte pubblica si impegna conseguentemente ad avviare immediatamente le necessarie interlocuzioni con il Comitato di settore, al fine di consentire l'apertura del nuovo tavolo negoziale nei tempi sopra indicati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti concordano di avviare un tavolo tecnico di confronto, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, per la revisione delle fasce professionali dei Segretari comunali e provinciali e per l'aggiornamento dei criteri e delle modalità dei percorsi di avanzamento professionale fra le fasce medesime, con l'intento di pervenire alla definizione di una nuova disciplina nella successiva sessione negoziale.

Nel medesimo tavolo tecnico di confronto affronteranno anche i temi della disciplina prevista in materia di patrocinio legale e di responsabilità disciplinare.

26A01805

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 200 del 31 marzo 2026 agli atti dell'ufficio.

Dei sei punzoni originariamente in possesso dell'impresa per le operazioni di marchiatura degli oggetti, sono stati regolarmente consegnati all'Ufficio metrologia legale tre punzoni. Per gli altri tre punzoni dichiarati smarriti e pertanto non riconsegnati alla CCIAA di Verona a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, è stata acquisita agli atti denuncia di smarrimento presentata dall'impresa in data 26 febbraio 2026 presso la stazione dei Carabinieri di Sant'Ambrogio di Valpolicella. I tre punzoni ancora in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.



Marchio orafio	Impresa	Sede
VR 231	Ferrari Fausto	via Don Nicola Mazza 1-2 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque scaduti, ritirati o annullati a farne uso a danno altrui o a profitto di sé o di altri, pena la sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e la violazione dell'art. 471 del codice penale.

Si diffidano altresì gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque scaduti, ritirati o annullati a farne uso a danno altrui o a profitto di sé o di altri, pena la sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e la violazione dell'art. 471 del codice penale.

26A01798

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ricotta Romano», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio di tutela Ricotta Romano DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo Pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DOP «RICOTTA ROMANA»

Art 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ricotta Romana» è riservata esclusivamente a quel prodotto caseario, rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Ricotta Romana» presenta le seguenti caratteristiche:

- prodotto: fresco;
- pasta: bianca, a struttura grumosa;
- sapore: dolciastro di latte;
- pezzatura: fino a 2 Kg con tolleranza del 10% del peso;
- contenuto lipidico: minimo 40% sulla materia secca.

Art. 3.

Delimitazione dell'area di produzione

Il siero deve essere ottenuto da latte intero di pecora proveniente dal territorio della Regione Lazio. Le operazioni di lavorazione-trasformazione e di condizionamento dello stesso in «Ricotta Romana» devono avvenire nel solo territorio della Regione Lazio, come meglio individuato dalla cartografia allegata al fine di garantire la tracciabilità ed assicurare i controlli.

Art. 4.

Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona geografica

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:

M.P. Catone raccolse le norme che regolano l'usufrutto della pastorizia nella Roma repubblicana. Il latte di pecora aveva tre destinazioni: religiosa/sacrificale; alimentare come bevanda; trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati e l'utilizzo del siero residuo per ottenere la ricotta;

Galeno al cap. XVII del libro degli alimenti «Della natura et vertu di cibi» (1572), precisa «ciò che presso Galeno ed i Greci era detto oxygala è ciò che noi, ora chiamiamo ricotta» - Mario Vizzardi, nel suo libro «Formaggi italiani», sostiene che la ricotta sia originaria della agro romano e la sua diffusione si deve a S. Francesco d'Assisi, il quale trovandosi nel 1223 in una località laziale per la realizzazione di un presepio, insegnò ai pastori l'arte di produrre la ricotta;

Columella, nel VII capitolo del «De re rustica», descrive le tecniche casearie della ricotta;

Ercole Metalli, in «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, parlando dei pecorari riporta «... Pongono poi nuovamente la caldaia al fuoco per estrarne la ricotta, ... a ricotta, insieme a poco pane, rappresenta il loro esclusivo alimento, ...»;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive le tecniche di produzione della ricotta romana;

Tomasetti nel suo libro «La campagna romana», anno 1910, riporta quanto segue «Quanto allo stato del pecoraio... la sua paga è, tra generi e denaro, di una lira e cinquanta centesimo al giorno, oltre il pane, il sale, la ricotta e la polenta.»;


R. Marracino, nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia» anno 1962, riferendosi al 1950, nel cap XXII «la rinomata ricotta in salvietta romana altra non è che la prima affiorata, da un siero ricco di grasso, e che è la più pastosa, la più grassa, la più fiene e saporita».

2. Riferimenti culturali:

Nella mostra «Migrazione e lavoro» storia viva della Campagna Romana del 1900, a cura della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo numerose fotografie raffiguranti pecorari che mangiano la ricotta contenuta nella fiscella;

Tomasetti nel suo libro «La Campagna romana» anno 1910, riporta quanto segue «Ad alcuni Santi sonosi attribuite protezione speciali, tuttora riconosciute dai campagnoli; a S. Martino, per esempio, quella delle bestie cornute e della ricotta...»;

Ercole Metalli, nel suo libro «Usi e costumi della campagna romana», anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della transumanza e monticazione, il vergaro all'arrivo della masseria in un luogo di sosta, offriva in regalo un pò di «ricotta che durante il viaggio il vergaro facilmente dispensa»;



Dalla raccolta di usi e di consuetudini vigenti nella provincia di Roma della CCIAA dell'anno 1951, al capitolo X, si mettono in evidenza i modi, le forme di contrattazione, di compra-vendita della ricotta;

Trinchieri in «Vita di pastori nella Campagna Romana», anno 1953, descrive il pasto dei pastori «Acqua cotta - ... ai pastori veniva somministrato per pasto solo pane e ricotta. Il primo nel quantitativo di un chilo a persona, la seconda nella quantità di una cucchiara colma ... Il caciario aveva l'incarico di somministrare la ricotta»;

Romolo Trinchieri in «Vita dei pastori nella Campagna Romana», del 1953, ci descrive la capanna dei pastori: «C'è quindi una capanna principale che sovrasta per altezza e dimensione le altre, nella quale abitano i pastori senza famiglia, dove si fa la cucina collettiva e dove si lavora il formaggio e la ricotta».

3. Riferimenti statistici:

la presenza del prodotto sui mercati dell'intera Regione Lazio, è avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA di Roma dal 1922-1965, di Viterbo dal 1949-1973, di Frosinone dal 1955-1999, di Latina dal 1951-1977;

dalla Borsa merci della CCIAA di Roma si nota la variazione di prezzo che tale prodotto ha subito dal 1952 al 1998.

4. Riferimenti sociali ed economici, quali la presenza di produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:

la tenuta di Castel di Guido: da una comunicazione del direttore, l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora; questo in parte veniva venduto tal quale ed in parte utilizzato per la produzione di ricotta romana, come si evince dalla contabilità di masseria siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960 e nel 1965;

la masseria Gasparri, dai cui libri contabili si mette in evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di ricotta romana nelle stagioni agrarie che vanno dal 1907 (prezzo di 70 centesimi al chilo fino al 15 marzo e a 45 centesimi dopo il 15 marzo, per un totale di 850 kg) al 1924 (produzione totale di 932,5 kg).

5. Riferimenti folkloristici:

da circa trenta anni si svolge, nel comune di Barbarano Romano (VT) la festa campestre dell'attozzata (Ricotta di Pecora);

dal 1978 si svolge nel comune di Fiamignano (RI) la «Mostra Rassegna Ovina» con sagra della pecora e dei suoi prodotti.

6. Riferimenti gastronomici:

«La Ricotta Romana», oltre ad essere consumata come pietanza a sé, trova largo uso come ingrediente di piatti tradizionali laziali.

L'origine è comprovata, inoltre, dall'iscrizione degli allevatori, dei produttori e confezionatori in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.

Art 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Materia prima.

La materia prima della «Ricotta Romana» è costituita dal siero di latte intero di pecora delle razze più diffuse nell'area geografica di cui all'art. 3, quali: Sarda e suoi incroci, Comisana e suoi incroci, Sopravissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci, Lacaune e suoi incroci, razza Merinizzata e suoi incroci, razza Assaf e suoi incroci, razza Valle Belice e suoi incroci.

Il siero, componente liquida della coagulazione del latte, deve essere ottenuto dal meccanismo di spurgo, dovuto alla rottura della cagliata destinata alla produzione dei formaggi pecorini ottenuti da latte di pecore proveniente dal territorio di cui all'art. 3.

Il siero risulta essere «dolce», grazie al tipo di alimentazione delle pecore da latte, costituita da foraggi di pascoli naturali, prati pascoli ed erbai caratteristici del territorio della Regione Lazio. Il prodotto che ne deriva, la «Ricotta Romana» assume un caratteristico sapore dolciastro che la distingue da ogni altro tipo di ricotta.

Il siero di latte intero ovino ha una colorazione giallo pallido e contiene:

- residuo secco magro: non inferiore a 5,37%;
- proteine: non inferiore a 1,09%;
- grassi: non inferiore a 0,35%;
- lattosio: non inferiore a 3,55%;
- ceneri: non inferiore a 0,4%.

Per la produzione della «Ricotta Romana» è consentita, nel corso del processo di riscaldamento del siero, a temperatura tra i 50-60°C, l'aggiunta di latte intero di pecora proveniente dalle razze sopra citate e dall'areale di cui all'art. 3, fino al 15% del volume totale del siero.

Nel periodo estivo, quando l'animale si trova nello stadio fisiologico di asciutta, è consentita la tradizionale pratica della monticazione/transumanza nei territori montani anche delle regioni confinanti.

L'alimentazione delle pecore da latte è costituita da pascoli, prati-pascolo ed erbai tipici dell'area geografica di produzione di cui all'art. 3. È ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi secchi e con concentrati. Si esclude l'utilizzo di sostanze di sintesi e di organismi geneticamente modificati.

Le pecore da latte non devono essere soggette a forzature alimentari, a stress ambientali e/o sofisticazioni ormonali, finalizzate ad incrementare la produzione.

Metodo di produzione.

Il siero, con l'eventuale aggiunta di cloruro di sodio nella quantità massima di 4 gr/litro, senza aggiunta di correttori di acidità, viene riscaldato a 85-90°C e mantenuto in lieve agitazione. Il riscaldamento, che in genere avviene nelle stesse caldaie in cui si è prodotto il formaggio, favorisce la precipitazione e la coagulazione delle sieroproteine e quindi il loro affioramento sottoforma di piccoli fiocchi. Il loro consolidamento superficiale, in una fioritura bianca stratificata, avviene sospendendo, per circa cinque minuti, il riscaldamento. L'affioramento viene separato dalla scotta. Successivamente si procede con la raccolta della ricotta che viene posta in fuscelle forate, di forma tronco-conica, per 8-24 ore per favorire ulteriormente lo spurgo della scotta. Il prodotto scolato viene fatto asciugare in locali freschi.

La ricotta che ne deriva presenta una struttura molto fine, un colore più marcato di quello vaccino ed un sapore delicato e dolciastro.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Le condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del formaggio, devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire al latte e al prodotto derivato le sue specifiche caratteristiche.

Gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente sono rappresentati da:

Fattori naturali.

L'intero territorio della regione Lazio permette, con le proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:

rilievi di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline, pianure alluvionali);

temperatura media annuale variabile tra 13-16°C;

precipitazioni annuali comprese tra valori minimi di 650 mm lungo la fascia litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne fino ai 1.800-2.000 mm in corrispondenza del Terminillo e dei Simbruini;

di sfruttare le condizioni migliori per l'allevamento degli ovini, senza provocare stress all'animale.

I fattori naturali consentono di utilizzare i prati naturali e prati-pascolo, fonte alimentare per gli ovini, in modo da conferire particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia, determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualità anche per l'omogeneità dei suoi caratteri.

Questo tipo di alimentazione, abbinato alle favorevoli condizioni ambientali di allevamento, caratterizza il prodotto, in modo tale da distinguere la ricotta romana dal resto delle ricotte.

Fattori umani.

È possibile evidenziare due momenti fondamentali per la caratterizzazione qualitativa del prodotto:

la rottura della cagliata, dettata dalle capacità operative dei casari, frutto dell'abilità e dell'esperienza tramandata da secoli nell'intera zona interessata dalla D.O.P.;

la tradizionale pratica della monticazione, che permette all'animale di sfuggire alla calura estiva e di conseguenza ai possibili stress ambientali e nutrizionali, che soffrirebbe in pianura.

Le pecore, risentendo positivamente di tali fattori, anche appena riscendono a valle, producono latte di ottima qualità, influenzando direttamente la qualità del formaggio ottenuto dallo stesso.



Art. 7.
Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito del territorio di cui all'art 3.

La «Ricotta Romana» viene confezionata in cestelli tronco-conici di vimini, di plastica o di metallo di capacità massima di 2 kg con tolleranza del 10% del peso. La facciata superiore del cestello viene ricoperta da un foglio di plastica. Sono consentite altre tipologie di confezionamento:

- avvolta con carta pergamena;
- contenitori di plastica e/o sottovuoto;
- confezionamento in ATP/ATM.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

la designazione «Ricotta Romana» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari ed indelebili, nettamente

distinti da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione denominazione origine protetta (D.O.P.);

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

il logo del prodotto è costituito, come da riproduzione riportata in allegato - da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore, a partire dall'esterno, verde, bianco e rosso, contenente all'interno una testa di ovino stilizzata tra le due lettere «R» maiuscole e rispettivamente di colore giallo, quella di sinistra, rosso, quella di destra. Il perimetro del quadrato del logo, è interrotto: lateralmente dalla lettera «R» di color rosso ed in basso dalla sigla, in caratteri maiuscoli di colore rosso, «D.O.P.». La denominazione del prodotto è posta in basso all'interno del perimetro del quadrato ed è costituita dalle parole in caratteri maiuscoli «RICOTTA» di colore giallo e «ROMANA» di colore rosso.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui allevamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La designazione «Ricotta Romana» deve figurare in lingua italiana.

Art. 9.

Logo



INDICE COLORIMETRICO:

INDICE COLORIMETRICO:						
COLORI UTILIZZATI	PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA				
		C	M	Y	N	
ROSSO	1797CVC	0%	94%	94%	6%	
VERDE	361CVC	76%	0%	91%	0%	
GIALLO	116CVC	0%	15%	94%	0%	



**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZ-
ZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ
DI TORINO

**Ordinanza n. 45 del 2 aprile 2026 - Accordo quadro L2.T1-
S_2-2026 per il servizio di monitoraggio ambientale della
Linea 2 della metropolitana automatica di Torino (amb).
Contratto applicativo n. 1: approvazione atto di sottomis-
sione e verbale di concordamento nuovi prezzi.**

Con ordinanza n. 45 del 2 aprile 2026 del Commissario straor-
dinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di To-
rino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

21 novembre 2023, è stata approvata ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 120, commi 5 e 7, lettera c), la modifica dell'accordo quadro L2.T1-S_2-2026 (CUP: C71F20000020005, CIG - B7DEADCDCA) con l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con l'appaltatore relativo all'introduzione di nuovi prezzi ed alla sostituzione dell'intervento di cementazione del piezometro AS08 sito in prossimità della stazione di Porta Nuova con l'intervento di cementazione del piezometro SP-D36, conformemente a quanto previsto dalle «Modalità operative di utilizzo della carta della d.g.r. n. 34-11524» del 3 giugno 2009.

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra. To, al *link* <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

26A01814MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-086) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 4 1 4 *

€ 1,00

